

TORNATA DEL 29 GENNAIO 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI.

SOMMARIO. *Relazione sul progetto di legge, modificato dal Senato, sulla privativa postale — Seguito della discussione del progetto di legge di pubblica sicurezza — Opposizioni del relatore Sineo, dei deputati Mantelli, Depretis e Michelini all'articolo 15 ministeriale — Osservazioni del ministro dell'interno — Emendamenti dei deputati Bellono, Decandia e Agnès — Approvazione dell'emendamento Decandia, quindi dell'articolo 15 del deputato Bellono — Approvazione degli articoli 16 e 17 con emendamenti, e soppressione del 18 — Proposizione soppressiva del deputato Tecchio sull'articolo 19 riflettente la visione dei registri — Emendamenti dei deputati Mantelli, Brofferio, e Mellana — Osservazioni del ministro dell'interno, e del deputato Bellono — Reiezione degli emendamenti, e approvazione dell'articolo 19 della Commissione, con emendamento del ministro dell'interno — Incidente sull'emendamento del deputato Mellana, e nuove votazioni — Emendamento del deputato Mantelli all'articolo 20 — Osservazioni dei deputati Mellana e Mongellaz sull'articolo 21 riflettente i furti di campagna — Presentazione d'un progetto di legge del ministro dei lavori pubblici, per lo stabilimento di un telegrafo elettrico da Torino al confine lombardo.*

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

AIBENTI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

BRIGNONE, segretario, espone il seguente sunto delle petizioni ultimamente pervenute alla Camera:

4143. Scipione Federico, dimorante in Pinerolo. Petizione mancante dei requisiti voluti dal regolamento.

4144. 18 mastri calzolari d'Albenga, membri della società dei Ss. Crispino e Crispiniano, narrando che i vari ricorsi da essi sporti al Ministero dell'interno per essere riammessi alla direzione dei beni della loro società affidati nell'anno 1807 agli amministratori delle opere di carità di quella città, non vennero accolti, chiedono che la Camera vi provveda.

4145. Camoletto Pancrazio, di Pianezza, presenta una petizione mancante dei requisiti voluti dal regolamento.

PRESIDENTE. La Camera non essendo ancora in numero si farà l'appello nominale.

(Questo viene interrotto al sopraggiungere di un sufficiente numero di deputati.)

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE MODIFICATO DAL SENATO SULLA PRIVATIVA POSTALE.

SAULI FRANCESCO. Ho l'onore di deporre sul banco della Presidenza la relazione sul progetto di legge riguardante la privativa postale, già approvato dal Senato. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 318.)

PRESIDENTE. Sarà stampata e distribuita ai signori deputati.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PROVVISORIA DI PUBBLICA SICUREZZA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della legge di pubblica sicurezza. La discussione

era rimasta all'articolo 15 del progetto del Ministero sul quale i deputati Mantelli e Depretis avevano fatto osservazioni e proposte.

SINEO, relatore. La Commissione, dopo avere chiamato a nuovo esame l'articolo 15 del progetto del Ministero, ha deliberato di persistere nella sua proposta di soppressione di questo articolo. Sotto il rapporto della pubblica sicurezza la Commissione avvisa che quest'articolo non possa avere una sensibile influenza, perchè alle consegne sfuggono sempre coloro che la pubblica sicurezza ha interesse di cercare. Si desiderano queste consegne sotto molti altri aspetti affatto estranei allo scopo che attualmente ci proponiamo; si desiderano, ad esempio, per agevolare gli studi statistici; ma ora non ci occupiamo di statistica, bensì di pubblica sicurezza, o, per meglio dire, di provvedimenti urgenti che alla pubblica sicurezza si ravvisano necessari.

A questo novero non appartengono le disposizioni che concernono la consegna degl'inquilini.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Io non posso aderire alla soppressione di questo articolo, in quanto che io ravviso la disposizione in esso contenuta come un mezzo di pubblica sicurezza, specialmente per le città alquanto popolose.

In Torino, per esempio, occorrono spesso comunicazioni del fisco all'amministrazione di pubblica sicurezza per chiamare testimoni, e perchè i procedimenti non soffrano dilazioni. L'amministrazione di pubblica sicurezza è sovente imbarazzata, ed è talvolta costretta ad impiegare per intiere giornate le guardie che avrebbero ben altro a fare, a ricercare le persone che l'autorità giudiziaria intende di esaminare, o quelle cui intende di fare comunicazioni.

Inoltre è importante per la pubblica sicurezza di conoscere quelle persone le quali troppo facilmente cambiano domicilio. Se sono consegnati dai padroni di casa, questa cognizione riesce facile ad acquistarsi, il che non può accadere se i padroni di casa non hanno verun obbligo a questo riguardo. Quindi io stimo mio dovere d'insistere su quest'oggetto, perchè comunque questa disposizione sia stata considerata come

svantaggiosa sotto altro aspetto, ella deve essere considerata principalmente sotto questo; e poichè si tratta di pubblica sicurezza io non posso prescindere da quest'articolo, salvo che assolutamente la Camera voglia rifiutare al Governo i mezzi di cui questo crede abbisognare.

MANTELLI. Vi sono città e centri di popolazione molto maggiori di quelli che abbiamo nel nostro Stato; tuttavia i nostri compaesani che sono stati a visitare quei luoghi hanno veduto che colà non vi sono nemmeno le consegne pei forestieri come presso di noi, eppure in quei paesi facilmente si giunge ad avere riscontro di ogni persona. Se ciò dunque non può avere luogo presso di noi, si è perchè disgraziatamente siamo male organizzati, e questa cattiva organizzazione consiste in che presso di noi la polizia non esercita le sue funzioni che nell'interno degl'uffici, invece di avere agenti sulle piazze coi quali si vede e si conosce tutto. Se invece di farsi delle consegne, dai nostri uffizi di polizia si mantenessero degli agenti nelle strade e nelle piazze, io credo che anche presso di noi si saprebbe tutto come succede, ripeto, in altri centri di popolazione molto maggiori di quelli del nostro Stato, e ciò succederebbe senza che i cittadini ed i galantuomini fossero molestati.

Qualora si adottasse la disposizione contenuta nell'articolo 15, crede forse il signor ministro che verrebbe a sapere chi per esempio abita in Torino ed in Genova, e quali sono i malviventi?

Egli s'ingannerebbe a gran partito, poichè il proprietario di una casa affitterà bensì un alloggio, una camera ad un individuo, ad una persona conosciuta, ma quest'alloggio e questa camera potranno essere abitati da cinque, da dieci, da venti altri individui: di ciò credo sia informato il signor ministro più di quello che possa esserlo io. Adunque, abbenchè vi sia uno che abbia data la consegna, non so come si perverrà a conoscere gli altri. Ripeto in conseguenza che, se la polizia seguirà ad esercitarsi come fa attualmente entro le pareti dell'ufficio, ella sarà sempre all'oscuro di tutto, e nulla mai si saprà.

D'altronde non si tratta qui di sapere dove abitino le persone le quali hanno una dimora stabile, ma piuttosto dove abitano coloro che hanno una dimora mobile, e a questo provvede l'articolo 16. Questo dice: « che coloro i quali tengono appartamenti mobigliati, o somministrano altrimenti alloggio per mercede, debbono fare la consegna. »

Io dico dunque, per quella popolazione che è mobile, che difficilmente potrete trovare col vostro sistema di avere la polizia negli uffizi, voi verrete a molestare invece, coll'articolo 15, quella popolazione che è stabile e fissa, e la quale, se avrete una statistica, o per poca vigilanza che vogliate usare, potrete facilmente trovare. Non vedo perchè si debba porre un cittadino tranquillo al pericolo di una contravvenzione, perchè gli agenti del Governo non vogliono fare il loro dovere, cioè non vogliono avere quella vigilanza che debbono esercitare per sapere le cose che debbono sapere, che forse ignorano essi, mentre tutti le sanno.

Io pertanto non trovo motivo per cui si debba ammettere l'articolo 15, perchè lo trovo vessatorio pei galantuomini ed inutile pei birbanti.

Quando il Governo desidera sapere quale sia il domicilio anche mobilissimo delle persone sospette, noi gli abbiamo già data tanta autorità che basti per poterlo sapere.

Nel capo primo esse sono soggette alla sorveglianza della polizia, e la polizia potrà far dichiarare da queste persone già dichiarate sospette quale sia il loro domicilio, e nel caso che intendano cangiarlo, dove vogliono trasportarlo. Per queste

persone io gli concedo ampia facoltà; ma per volergli attribuire la stessa facoltà a riguardo di coloro che non sono sospetti, nè possono dare sospetto anche re motissimo, io non ci vedo alcuna ragione.

Pertanto la Commissione, a maggioranza di voti, ebbe ad ammettere la soppressione di quest'articolo 15, in quanto che coll'articolo 16 e col capo primo di questa legge il Governo può avere bastanti mezzi per iscoprire tutto quello che vuole riguardo alle persone sospette che non hanno domicilio fisso.

BELLONO. La minoranza della Commissione si tiene in obbligo di addurre le considerazioni che le vietarono di accostarsi al giudizio della maggioranza.

La disposizione contenuta nell'articolo 15 del progetto ministeriale, disposizione la quale, anche nel concetto della minoranza della Commissione, avrebbe d'uopo di qualche emendamento di redazione, non è per sè medesima nuova quanto alla città di Torino.

Non so se nelle altre città popolate vi fossero disposizioni analoghe; ma certo è che l'obbligo di cui si fa cenno in questo articolo 15 per i locatori di case o di membri di case, presso noi esisteva, sebbene in punto di fatto le relative discipline non fossero poi esattamente adempiute. Ad ogni modo, il nuovo progetto le includerebbe. Ora, a volerle eliminare, crederei si dovesse dimostrare, o che siano soverchiamente gravose per i cittadini a cui s'ingiunge quest'obbligo, o che senza essere neanche soverchiamente gravose, sieno per lo meno inutili.

Per dirle gravose, io credo non possano addurre ragioni serie. In sostanza che cosa s'ingiunge ai proprietari di case? Si tratta di loro ingiungere l'obbligo di compilare per una volta lo stato consegnativo degli inquilini che prendono stanza nella loro casa. Dico per una volta, perchè, presentata la primitiva consegna, non sarà che alla scadenza delle singole locazioni che dovranno presentare le variazioni che occorrono nel personale dei loro inquilini. Ora, nel caso stesso di quest'ultimo anno, tutti i proprietari di case hanno dovuto già presentare le consegne di tutte le locazioni delle loro case. Ma v'ha di più, le presentarono non in ossequio ad un precetto generico legislativo, ma in obbedienza ad una legge che loro imponeva il nuovo carico di un maggior tributo; tuttavia queste consegne furono nel termine prescritto presentate, e non si elevarono soverchie lagnanze.

Quindi, quando loro s'imponga l'obbligo di consegnare per una volta e dentro un termine che si potrà fissare assai discreto, uno stato nominativo dei loro inquilini, e quando nel tempo e pel tratto successivo non avranno altro carico tranne quello di consegnare le ulteriori variazioni, le quali per l'ordinario hanno luogo soltanto in certe epoche dell'anno, non vi può essere timore che sia soverchiamente tedioso questo carico che si viene ad ingiungere ai proprietari di case.

Tuttavia può egli dirsi gravoso sotto altro rispetto, in quanto cioè possa tendere ad estorquire un segreto dai proprietari o locatori di case? Io non lo credo. Si domanda la consegna di un contratto, e un contratto civile non è un segreto. Chi sarà colui che rifiuterà di dichiarare per iscritto gl'individui o le famiglie a cui egli abbia ceduto alcune camere di una casa a titolo di locazione? Saranno per avventura coloro i quali fanno meno lecito uso delle camere delle case che posseggono, o tengono a pigione; ma costoro non possono invocare il mal uso che ne fanno per dedurne una ragione di essere tutelati nel loro immorale segreto.

Dunque questa disposizione non è troppo gravosa.

Resterebbe ora a vedersi, se per avventura abbia a riuscire

inutile, segnatamente rispetto alla sicurezza pubblica. Ma che essa invece sia utilissima in ogni città popolosa, è cosa che non si può guari contestare.

Al giorno che corre la è cosa costante che in Torino non solo le autorità di polizia amministrativa, ma la stessa polizia giudiziaria per i procedimenti criminali si trova continuamente incagliata, ed incontra gravissime difficoltà nel promuovere il corso delle istruttorie criminali, per la quasi impossibilità in cui si trova molte volte di ritracciare i testimoni, e più spesso ancora i colpevoli.

Dirò di più: l'autorità giudiziaria, quando ne riconosce il bisogno, prescrive doversi immediatamente procedere a perquisizioni domiciliari, massime nei processi per furti. Ora, allo stato attuale delle cose, mancante come è l'amministrazione delle consegne degli inquilini, una perquisizione giudiziaria, prescritta dall'autorità competente, per lo più rimane forzosamente sospesa per tre, quattro ed anche per cinque giorni, prima che si sia potuto venire a capo di conoscere dove sia la località chesi vorrebbe e si dovrebbe perquisire. In questo intervallo sono non meno di quattro o cinque gli agenti di polizia che vengono incaricati di queste ricerche; quindi il segreto per lo più rimane svelato prima che l'autorità sappia dove debba indirizzarsi per procedere a quest'incumbente; e ciò fa sì che al momento della perquisizione molte volte sono sparite le tracce dei reati che si volevano ricercare, e che importava alla giustizia di accertare.

D'altronde poi non è il caso di vedere quanto in quest'obbligo della consegna possa esservi di odioso per le persone sospette, è bensì il caso di vedere quali vantaggi ne possono ridondare ai buoni ed onesti cittadini.

Al presente se giunge in Torino un forestiere il quale cerca persona non notoriamente conosciuta, deve alcune volte fare delle ricerche molto penose e assai spesso affatto inutili; mentre che ove si avesse una consegna generale da cui fosse desunto uno stato alfabetico degli abitanti, la ricerca sarebbe immediatamente coronata di successo.

Non tralascio poi di osservare che questa consegna sarebbe un elemento preziosissimo per lavori statistici, e che senza questo sussidio sarà sempre, per non dire impossibile, almeno difficilissimo di venire a capo di un'anagrafe esatta, o di qualunque lavoro statistico si voglia intraprendere.

Riepilogando dirò dunque che la disposizione che trattasi di sancire con questa legge non può dirsi soverchiamente gravosa, e che nessuno parimente può rigettarla come inutile, poichè nella sua pratica applicazione, mentre provvede ad un positivo bisogno della sicurezza pubblica, gioverà in molte occorrenze ai buoni cittadini.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Depretis.

DEPRETIS. Io sono d'opinione che nella discussione che si agita bisogna avere sempre e contemporaneamente presenti un principio generale di diritto ed un canone tutt'affatto speciale al progetto di legge che si sta discutendo.

È principio generale da applicarsi a tutte le leggi, che non si deve, nè si può senza necessità evidente, e senza grande utilità pubblica, limitare la naturale libertà dei cittadini, e tanto meno molestarli nell'esercizio dei loro diritti, e vessarli con troppo minuziose discipline.

Deve poi ritenersi per canone direttivo di questa legge speciale e provvisoria, ch'essa non è altro che un provvedimento urgente di sicurezza pubblica, e come ebbi l'onore di dire ieri, non bisogna dimenticare che l'intenzione della Camera, e, a quanto ci si disse, il desiderio del paese non sono altro che di ottenere un provvedimento il quale volga a togliere o reprimere l'ozio ed il vagabondaggio, e più ancora di ottenere

una legge che possa dare al Governo i mezzi, se non di fare cessare, che non è facile, almeno di diminuire i furti di campagna.

Ritengasi dunque che non fu messa innanzi da nessuno l'idea di una legge che fosse estranea a questi principali scopi, e dovesse avere altre mire.

L'onorevole signor Bellono volle provare che questa legge non può ravvisarsi vessatoria, quindi l'obbiezione del principio generale da me accennato, se ciò fosse vero, non sussisterebbe.

Ma io pregherò la Camera a considerare la legge tal quale ci si presenta nel complesso delle disposizioni che riguardano la consegna degl'inquilini. Considerandola sotto questo rapporto, e raffrontate le prescrizioni che si contengono nell'articolo 15 del progetto ministeriale, con quelle dell'articolo susseguente, e più ancora del 17, noi vedremo, stando alla disposizione letterale del progetto, essere indistintamente prescritto alle persone che danno case in affitto, o appartamenti e camere mobigliate, o tengano dozzinanti e pensioni, l'obbligo di tenere un registro affogliato, nel quale devono notare, non solo le variazioni dei contratti, ma i più dettagliati e circostanziati cambiamenti giornalieri dei loro inquilini e minutissimi particolari sopra di loro. Oltre a ciò essi non solo devono fare la consegna all'autorità di sicurezza del nome dei conduttori, ma esibire agli ufficiali di sicurezza pubblica, e presentare ad ogni cenno ai carabinieri i loro registri. Queste prescrizioni non può negarsi che sono vessatorie, e non si può a meno di riconoscere che con esse si tratta nientemeno che di ridurre alla condizione di tanti subdelegati di sicurezza pubblica quanti sono i cittadini che hanno case, o appartamenti, o camere da appigionare, o da subaffittare. È impossibile, a mio avviso, contestare che il disturbo che si vuole imporre non sia gravissimo.

Ma diceva pure l'onorevole deputato Bellono, che l'incomodo di che si tratta non poteva considerarsi tanto grave, dacchè il paese l'aveva sopportato alacremenente in occasione dell'imposta sui caseggiati. Il quale argomento, a mio credere, non può servire, perchè il confronto non regge.

Nella consegna della rendita dei caseggiati erano i soli proprietari delle case tenuti a farla, ed essi soli assoggettati al disturbo inevitabile per attuare la nuova gravezza. In questo caso il numero di cittadini che sono disturbati e molestati è assai maggiore, poichè si comprendono i subaffittuari. Aggiungasi che in quel caso si tratta di una dichiarazione che, fatta una volta, non si rinnova per tre anni, e nel caso attuale l'incomodo è continuo e giornaliero, può essere d'ogni momento, ed è per sua natura assai diverso e più grave. L'obbligo, del resto, di fare consegne per accertare le imposte non era una necessità nuova nella legislazione, poichè, per liquidare i diritti di successione l'eredità era tenuto, com'è ancora, a dichiarare la consistenza dell'asse, ed a giustificarne con regolari ricapiti le passività. Il paragone adunque, nè per la necessità dei due obblighi nei due casi diversi, nè per la utilità, nè per l'incomodo non regge, e l'argomento non sussiste.

Ma ripeterò anche quello che già dissi, che cioè in alcuni casi le prescrizioni di questa legge sarebbero d'impossibile esecuzione. Non è raro il caso di proprietari di case e di persone che affittano o subaffittano appartamenti o camere mobigliate, che non solo non dimorano nelle case appigionate, ma che non risiedono tampoco nella città dove quelle case si trovano.

Ora io domando: come potrete imporre a quei cittadini tutte quelle minute prescrizioni? E come potrete rimediare

al danno che ne risentiranno, e provare di quello la necessità?

Aggiungeva l'onorevole deputato Bellono, circa l'utilità che sarebbe derivata alla cosa pubblica dalle consegne una volta fatte, che un vantaggio fra gli altri si sarebbe ottenuto per la facilità colla quale si sarebbero rinvenuti i testimoni che molte volte si cercano lungamente invano, quando occorre di sentirli nelle cause criminali. Io risponderò che quanto alle persone che hanno un domicilio fisso non deve essere difficile rinvenirli. Dirò anche che dalle consegne nei caseggiati, secondo i moduli prescritti, e colle carte annesse, si deve potere attualmente conoscere il domicilio dei proprietari e degli inquilini.

Il signor deputato Bellono pare che dubiti che possano servire a questo scopo le consegne, ed io ritengo che possano benissimo servire.

Quando poi si tratterà di fare ricerca di persone che non hanno domicilio fisso, certamente non gioveranno a rinvenirle, nè le consegne, nè le altre prescrizioni della legge attuale.

Io penso, in questa parte, come l'onorevole Mantelli, il quale osservava che non sono le prescrizioni di questa legge che gioveranno alla polizia dello Stato, ma sibbene la vigilanza che l'autorità farà esercitare da' suoi agenti i quali hanno sempre, quando vogliono mezzi di conoscere il domicilio o la dimora dei cittadini, siano o non siano in sospetto di contravvenzione alle leggi.

Del resto, tutto quanto si riferisce alla utilità che l'amministrazione municipale potrà ritrarre da queste disposizioni del progetto ministeriale, sia per la statistica che per altro, sono cose che dobbiamo ritenere estranee alla discussione del momento.

Quando potremo occuparci della legge comunale, quando verrà in discussione un progetto compiuto della legge di sicurezza pubblica, allora verrà in acconcio di trattare questa parte dell'attuale progetto. Ma per ora, mentre ci preme di finire la Sessione, mi pare veramente tempo perduto ed opera vana e poco conveniente lo addentrarsi in una discussione che non ha che una relazione incidentale e secondaria colla legge provvisoria di sicurezza pubblica che abbiamo dinanzi, la quale non resta per nulla pregiudicata, anche lasciata questa sua parte in disparte.

Quando in seguito se ne vedesse il bisogno o l'utilità noi potremo sempre farne oggetto di una legge speciale, ed in ogni caso, quando si presenteranno le tanto inutilmente desiderate leggi organiche, la comunale in ispecie, si potrà ripigliare l'esame di questa materia e discuterla seriamente, e se si crederà utile, si sanciranno le disposizioni che ora si possono sospendere.

Io quindi rinnovo la proposta da me fatta ieri, di rimandare questa parte della legge a miglior tempo, e di sospenderne per ora la discussione.

SINEO, relatore. Aggiungerò una considerazione a quelle esposte dall'onorevole Depretis. L'onorevole Bellono crede che sia molto lieve il carico che si porrebbe ai proprietari delle case; ma se si considerano attentamente le conseguenze della disposizione che verrebbe proposta, si scorge che esse possono essere gravissime. Il padrone di casa dovrebbe fare egli stesso la polizia nell'interesse pubblico, specialmente verso coloro che si portano ad alloggiare presso alcuno dei suoi diretti inquilini. La legge lo obbligherebbe, sotto la sua responsabilità, a fare conoscere all'ufficio di pubblica sicurezza tutti i suoi inquilini anche soltanto accidentali, e se egli cade in qualche errore, va soggetto ad una multa di

lire 15, ed in caso di recidiva (ed è così facile la recidiva in errori di questo genere) persino a lire 50. Si aggiungono le spese ed i disturbi sempre sgradevoli del procedimento contravvenzionale.

MICHELENI. Io voterò a favore di quest'articolo, ma prima di dirne i motivi, credo necessario di dichiarare il perchè in questo progetto di legge mi sia allontanato da quei deputati coi quali soglio votare.

Mi sembra che essi sono soverchiamente preoccupati dal rispetto che si deve alla libertà individuale, e del principio per cui ognuno ha diritto di essere considerato come innocente sinchè sia provata la sua colpa.

Questi principii sono anche i miei; ma la loro applicazione non deve essere assoluta, perchè vi sono pure altri principii egualmente importanti come è quello della tutela delle persone e delle proprietà. Quindi la sapienza legislativa consiste nel temperare questi principii in guisa che si ledano il meno possibile, cioè si ottenga quella tutela ledendo il meno che si può la libertà individuale; ma la libertà deve cedere alla tutela, che è il motivo per cui ci siamo riuniti in società.

Si è detto e ripetuto in questo recinto, e da nessuno contraddetto che il pubblico, onde porre termine al crescente numero dei delitti, desidera una legge di pubblica sicurezza.

Ora io temo che a forza di emendamenti noi togliamo quanto poteva esservi di buono in questa legge e ne facciamo una assolutamente inefficace. Quanto a me, io non sento rimorso di coscienza a questo riguardo, avendo votato contro il carattere provvisorio che si è voluto imprimere a questa legge, contro l'appellabilità che si è concessa dalle sentenze dei giudici di mandamento, ed in favore di quei moderati rigori che sono necessari onde diminuire il numero dei delitti e delle impunità.

Si mettono in molta evidenza gli incomodi che si arrecano a persone oneste da questi rigori; ma, o signori, tutti i cittadini devono sottomettersi a simili incomodi quando essi hanno per iscopo di impedire delitti o di rintracciarne le prove.

Il deputato Mantelli accennava esservi in Europa città molto popolate, nelle quali non si fanno queste consegne. Egli alludeva certamente a Londra, ed in generale all'Inghilterra. E per verità voi viaggiate per tutta l'Inghilterra senza che nessuno vi domandi il vostro nome. Ma in Inghilterra massimo è il rispetto delle popolazioni per la legge; in Inghilterra inoltre la polizia è ottimamente organizzata. Ma presso di noi le cose stanno in modo molto diverso. Qualunque ne sia la cagione, è certo che secondo i nostri costumi non si ha per la legge e per coloro che sono incaricati di eseguirla quel rispetto che pur si dovrebbe avere. Quanto alla polizia una buona organizzazione della medesima non è cosa di lieve momento, e non lo negherà, se vi riflette, lo stesso deputato Mantelli. Laonde dall'esempio dell'Inghilterra non si può nulla concludere riguardo al nostro paese ed alla legislazione nostra sulla polizia. Voto contro la soppressione.

BELLONO. La minoranza della Commissione, come io già accennava, mentre sostiene doversi mantenere in massima il principio dell'articolo 15, tuttavia crede dovere proporre un'altra redazione. Perciò prima che la Camera voti sul principio, stimo opportuno di formulare i termini di questa redazione, la quale verrebbe proposta in nome della minoranza della Commissione in via di emendamento all'articolo 15 del progetto:

« Nelle città capoluoghi di provincie, o la cui popola-

zione eccede le 10 mila anime, sarà obbligatoria la consegna alle autorità municipali di tutti gl'inquilini di ciascuna casa. La consegna sarà fatta a diligenza dei proprietari e locatori, e sotto la responsabilità dei locatori che sublocano tutti od in parte i membri delle case che tengono in affitto; essa dovrà essere presentata nel termine di giorni 15 dall'esecuzione del contratto per la locazione stabilito pel termine d'un anno e più, e nel termine di giorni 5 per quelli convenuti a scadenza minore di un anno. Nel caso di omissione, di ritardo, i proprietari delle case incorreranno nell'ammenda di lire 15 estensibili, in caso di recidiva, a lire 50, salvo il ricorso verso i sublocatori. »

PRESIDENTE. Frattanto siccome la maggioranza della Commissione propone la soppressione di questo articolo 15 debbo porre ai voti prima tale proposta.

(La Camera non approva.)

Ora viene la proposta della minoranza della Commissione. (Vedi sopra)

Domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, lo pongo ai voti.

SINEO, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Sineo ha la parola.

SINEO, relatore. Le modificazioni che l'onorevole Bellono ha creduto dover fare a quest'articolo dimostrano che non è intento suo di provvedere a quei casi ai quali avvisava il deputato Michelin.

Le persone sospette, sulle quali sono rivolti gli occhi della polizia, non fanno mai contratti per un anno, e nè anco per parecchi mesi; in cinque giorni che si lascino al proprietario della casa per consegnarli, si sa bene che questi uomini provvedono alla propria sicurezza.

Del resto, quelli che hanno potuto occuparsi un poco di amministrazione pubblica sanno che tutte queste consegne servono per colpire gli uomini onesti, che non hanno bisogno di queste consegne, e che invece le persone giustamente sospette sfuggono sempre alle medesime.

MANTELLI. Ritenuto che non si deve abbandonare l'idea che ora noi facciamo una legge di polizia, e non una legge comunale, nè amministrativa, io dico e ripeto essere inutile il volere la consegna di ciò che forma una locazione stabile, mentre sono le mobili quelle che debbono essere sotto gli occhi vigili della polizia.

Quindi io proporrei un emendamento alla proposta dell'onorevole Bellono, la quale consisterebbe in ciò, che primieramente la consegna debba limitarsi alle città di Torino e Genova, poichè per queste certamente è difficile per la sicurezza pubblica il sapere il luogo d'abitazione di tutte le persone, laddove nelle provincie noi non abbiamo centri così grandi da essere difficile conoscersi dalla stessa autorità di pubblica sicurezza le persone quivi domiciliate.

Inoltre proporrei di stabilire questa consegna solo per coloro che abitano locali per un termine minore di tre mesi, perchè, ripeto, quando si affitta secondo gli usi del paese, non è il caso che la sicurezza pubblica possa essere compromessa.

Non vi è pericolo che una persona voglia rimanere più di tre mesi in un alloggio, se prende questo per contravvenire alla sicurezza pubblica, in quanto che in tre mesi, cogli agenti di sicurezza pubblica, si possono conoscere tutti gli alloggi, senza molestare i tranquilli cittadini che non danno luogo a sospetto colle locazioni loro, od i padroni di casa che non affittano che a lunghe locazioni.

Il sospetto dunque può ricadere su questi, e non si debbe estendere oltre; perchè, ripeto, qui si fa una legge di sicu-

rezza pubblica, e non una legge amministrativa, non una legge di censimento di tutti i cittadini abitanti in una data città.

DECANDIA. Io propenderei invece ad estendere la consegna ad altri paesi che non sono capoluoghi di provincia, e sono i porti di mare. Là più particolarmente veggiamo che sono possibili gli approdi clandestini, per cui gl'inquilini sfuggono talora alla vigilanza dell'autorità della polizia.

Quindi io proporrei di dire; « per le città capoluoghi di provincia e porti di mare, la cui popolazione eccede, ecc. »

PRESIDENTE. Domando prima se la proposta del deputato Mantelli sia appoggiata.

(È appoggiata.)

Ora domando se sia appoggiato il sotto-emendamento proposto dal deputato Decandia.

(È appoggiato.)

Quest'ultimo sotto-emendamento essendo più ampio, lo metto ai voti prima.

MANTELLI. Mi pare che la proposta più ampia sia quella che è per la libertà, non quella che la restringe.

PRESIDENTE. Mi perdoni, qui la più ampia è quella che restringe di più la libertà. (Si ride)

AGNÈS. Io credo che non si avrà mai una buona polizia, fintantochè il municipio non conoscerà tutti quanti gli abitanti del suo territorio. Mi si dice che esso può avere buoni vigilatori, dei quali può servirsi per conoscere tutti gli abitanti ed il luogo del loro domicilio; ma stimo che molto meglio la polizia si faccia col mezzo d'istituzioni, che per mezzo degli uomini.

Io sono stato giudice istruttore in città le quali contavano più di 10 mila abitanti, e mi è occorso più di una volta di dover rintracciare individui che si sapeva dimorare in esse, e mi è capitato di non poterne avere nessuna notizia. Ne ho fatto richiesta alle autorità amministrative locali, e mi fu risposto che non erano in grado di darmi alcun riscontro, non ostante, ripeto, che codesti individui, già processati, avessero stanza nelle città medesime da uno due ed anche tre anni.

Io credo dunque che il progetto del Ministero in massima possa venire adottato. Però vi proporrei alcune modificazioni con un emendamento così concepito :

« Nelle città la cui popolazione eccede le 10 mila anime i padroni di casa saranno tenuti, sotto pena di ammenda, di consegnare all'autorità municipale tutti i loro inquilini nel mese di dicembre di cadun anno; per le locazioni fatte per un tempo minore di mesi sei, dovranno dare la stessa consegna nel termine di giorni otto dall'ingresso dell'inquilino nell'alloggio. »

Io stimo che in questo modo l'autorità politica potrà essere in grado di prendere quelle misure di vigilanza che saranno del caso.

Siccome però si fanno anche delle locazioni per un tempo minore di sei mesi, così io vorrei che in questo caso i padroni di casa dovessero dare le consegne dei nuovi inquilini non più tardi di giorni otto dal termine della fatta locazione.

Ho poi detto sotto pena d'ammenda senza fissare la somma, per lasciare la facoltà al giudice di applicare secondo le circostanze una pena maggiore o minore.

Non credo nemmeno che sia il caso di contemplare le recidive, in quanto che in materia di reati punibili con pene di polizia, il giudice avendo una latitudine nell'applicare l'ammenda, può infliggere una pena maggiore ai recidivi.

PRESIDENTE. La proposta dell'onorevole Agnès sarebbe della seguente conformità :

• Nelle città la cui popolazione ecceda le 10 mila anime, i padroni di casa saranno tenuti, sotto pena d'ammenda, a consegnare all'autorità municipale tutti i loro inquilini nel mese di dicembre di cadun anno.

• Riguardo alle locazioni fatte per un tempo minore di mesi sei, i padroni dovranno inoltre dare la stessa consegna nel termine di giorni otto dall'ingresso dell'inquilino nell'alloggio.

Domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

Il sotto-emendamento del signor Decandia è più ampio e si applica anche a questa proposizione, in quantochè comprende le città capoluoghi di provincia che hanno una popolazione anche minore di 10 mila anime, e i porti di mare che hanno la stessa popolazione: quindi lo porrò pel primo ai voti.

(La Camera approva.)

Ora viene la proposta del deputato Agnès.

FALQUI-PES. Io mi credo in debito di fare presente alla Camera che sul principio di questa legge abbiamo detto che la durata della medesima non debba oltrepassare i due anni.

Ora se si dice che la consegna si debba fare in dicembre d'ogni rispettivo anno, ne segue per necessità che si raccorcia la durata già stabilita, perchè aspettando il dicembre 1852 non potrà più avere effetto la legge, e non potrebbe perciò mettersi in esecuzione se non per il solo 1853, ciò che urterebbe col termine di durata ed efficacia di già fissato in principio.

MANTELLI. Io ho proposto un emendamento in ordine al termine, ed ho detto che la consegna vuol essere limitata.

PRESIDENTE. Parmi però che la proposta del deputato Agnès sia più ampia.

MANTELLI. Domando scusa. Vi era una proposta, quella dell'onorevole Bellono; io proposi un sotto-emendamento ad essa. Parmi che il sotto-emendamento debba essere messo ai voti prima.

PRESIDENTE. Prima di tutto conviene risolvere, a mio avviso, la difficoltà mossa dal signor Falqui-Pes.

AGNÈS. Se veramente questa legge deve assolutamente cessare dopo un biennio, sarebbe inutile anche l'articolo stesso.

PRESIDENTE. Ma si è già fissato un termine per la sua durata.

AGNÈS. Sì, ma questa legge, com'è stata proposta dal Ministero, sarebbe piuttosto stralciata da quella generale e definitiva di pubblica sicurezza. Del resto, qualunque sia la durata di questa legge, foss'anche per un anno solo, sarà utilissimo che l'autorità politica sappia quali e quanti siano gli abitanti alla cui tutela presiede.

FRANCHI. Se la disposizione di legge di cui si tratta deve essere utile pel fine pel quale è proposta, deve necessariamente la consegna farsi più sovente, e non una sola volta all'anno.

Se noi imporremo un termine fisso una volta all'anno per tale consegna, tutto il movimento che tenderebbe a celare la dimora di qualche individuo si farebbe il giorno successivo alla stessa consegna, e per quell'anno l'autorità politica rimarrebbe nella stessa ignoranza della quale ora si lagna. Quindi è necessario che se si ammette una consegna, si ammetta in modo che ogni qualvolta si fa cambiamento di domicilio se ne possa dare avviso all'autorità politica, altrimenti la legge resterà inutile, o non produrrà più nessuno degli effetti per i quali è stata proposta.

Si è discusso se questa disposizione era o non era gravosa

troppo ai proprietari di casa; ma essendo già stata ammessa in massima la consegna, ne viene per conseguenza che debba regolarsi in relazione coi mutamenti di domicilio; altrimenti, ripeto, questa disposizione sarebbe perfettamente inutile. Potrebbe al più servire per una statistica, ma non mai per l'autorità di pubblica sicurezza.

PRESIDENTE. Prego il deputato Mantelli di formulare il suo sotto-emendamento.

MANTELLI. Il mio sotto-emendamento sarebbe concepito in questi termini:

« Saranno tenuti a consegnare fra giorni otto le locazioni che non oltrepassano mesi tre di durata. »

AGNÈS. Debbo rispondere agli avversanti della mia proposta che la mia idea fu quella di togliere di mezzo ogni vessazione.

Diffatti sarebbe assai vessatorio l'astringere i proprietari, nel decorso dell'anno, a dare ad ogni tratto la consegna dei nuovi inquilini.

All'incontro, in fine dell'anno, l'autorità municipale avrà sufficiente mezzo di conoscere gl'inquilini delle case. Se essa desidera di avere ulteriori riscontri sui mutamenti che succedono nell'anno, potrà ottenere tale scopo per mezzo dei suoi impiegati.

Il mio intendimento dunque, come ho detto, poc'anzi, fu quello di togliere ogni vessazione.

FRANCHI. Prego la Camera di avvertire che le persone sulle quali deve maggiormente cadere la vigilanza della polizia, difficilmente stanno tre mesi in una casa.

Io comprendo benissimo che questa è una molestia grave per gl'inquilini, ma faccio osservare ad un tempo che qui non si tratta tanto di pensare al vantaggio degl'inquilini, quanto al fornire alla polizia il mezzo di conoscere la dimora degli abitanti, e massimamente di quelli che non hanno capitolazione.

GIANONE. La minoranza della Commissione che ha formulato l'articolo di cui la Camera ha inteso lettura, non potrebbe aderire al sotto-emendamento Mantelli, imperocchè col medesimo si troverebbe subito modo a delle frodi; primieramente sarebbe facile il fare scritte per un termine oltre ai tre mesi, ed intanto apporre delle clausole che sostanzialmente ne limitino la durata: sarebbe facile il fare delle controdiichiarazioni che distruggano l'effetto della locazione apparente: quando si tratta di affittamenti verbali, come si farà a contabilizzare colui che fa un affittamento verbale, anche solo per un mese, per due, per tre, termine in cui sarebbe obbligatoria la consegna, e che al primo richiamo dell'autorità risponderebbe che l'intero affittamento è per un termine maggiore? Ed ecco come questa restrizione renderebbe inutile l'articolo della legge.

DEPRETIS. Vorrei fare un'osservazione a quanto diceva l'onorevole Gianone relativamente alle frodi. Se alcuno mai si credesse di potere ovviare con questa legge alle frodi ed ai sotterfugi che si possono commettere, e che fatta che sia si commetteranno, andrebbe grandemente errato.

Come si potrà impedire che le persone di mal affare trovino alloggio presso i loro amici e presso coloro fra essi che possono essere meno conosciuti all'autorità di sicurezza pubblica? Le persone di mal affare non troveranno certamente difficoltà nessuna a trovare alloggio, e la legge non avrà mai o quasi mai il modo di conoscerlo se vogliono celarlo. Bisogna persuadersi che questa legge non raggiunge lo scopo cui mira, cioè di conoscere le persone che più importa di sorvegliare. Qui si tratta d'un affare, il quale interessa tutt'al più l'amministrazione municipale.

Nei rapporti della pubblica sicurezza, lo ripeto altamente, i provvedimenti che stiamo attualmente discutendo sono onninamente inutili.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta Mantelli, la quale restringe quest'obbligo di consegna alle locazioni che non oltrepassano tre mesi di durata, e ad imporre l'obbligo di farla entro giorni otto dall'ingresso dell'inquilino nella sua stanza.

(La Camera non approva.)

Ora pongo ai voti la proposta del signor Agnès col sottomendamento già votato dal deputato Decandia.

(La Camera non approva.)

Segue la proposta fatta a nome della minoranza della Commissione dal signor Bellono. (Vedi sopra)

(La Camera approva.)

L'articolo 16 viene proposto dal Ministero nei seguenti termini:

« Nessuno potrà tenere pensione o persone a dozzina, nè affittare camere ed appartamenti mobiliati, nè altrimenti somministrare alloggio per mercede senza licenza del sindaco: tale licenza sarà sempre registrata o visata all'ufficio di sicurezza pubblica. »

SINEO, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il relatore ha la parola.

SINEO, relatore. La Commissione propone il seguente emendamento: « Chi vorrà tenere pensione o persone a dozzina, od affittare camere od appartamenti mobiliati, od altrimenti somministrare alloggio per mercede, dovrà farsi iscrivere in apposito registro presso il municipio, e munirsi di un estratto autentico di sua iscrizione. »

GALVAGNO, ministro dell'interno. Accetto quest'emendamento.

MELLANA. Per far vedere a tutti come questa modificazione non sia tanto inopportuna, richiamerò alla mente dei deputati, i quali certamente hanno percorso la via degli studi, come sotto il Governo assoluto si dicesse iniquo quel provvedimento, mercè il quale s'imponesse che nessuno potesse tenere pensione per studenti, e nessun studente potesse andare in altre pensioni, fuori in quelle che avessero ottenuta la licenza dal Governo.

Ed ora sotto il regime costituzionale metterebbesi, con quest'articolo, l'intera nazione in quell'antica condizione del corpo degli studenti!

Senz'oltre proseguire in questa discussione, io credo che debba la Camera adottare la modificazione della Commissione, la quale è anche consentanea a tutte le altre disposizioni votate in questa legge.

Voci. È già accettata dal Ministero.

MELLANA. Allora taccio.

PRESIDENTE. La proposta della Commissione sarebbe dunque così concepita:

« Chi vorrà tenere pensione o persone a dozzina, affittare camere, od appartamenti mobiliati, od altrimenti somministrare alloggio per mercede, dovrà farsi iscrivere in apposito registro presso il municipio, e munirsi di un estratto autentico di sua iscrizione. »

(La Camera approva.)

SINEO, relatore. L'articolo che verrà dopo, secondo la proposta della Commissione, sarebbe il seguente:

« L'iscrizione potrà essere ricusata alle persone menzionate nell'articolo 460 del Codice penale. »

MELLANA. Qual è questo articolo del Codice penale che qui si cita?

GIANONE. Domando la parola per soddisfare alla domanda del signor Mellana.

L'articolo 460 è così concepito:

« Oltre agli oziosi, vagabondi, mendicanti validi, menzionati nelle sezioni precedenti, sono considerati come persone sospette:

« Coloro che sono diffamati per crimini o per delitti, e singolarmente per grassazioni, estorsioni, furti e truffe;

« Coloro che sono sottoposti alla sorveglianza speciale della polizia;

« Lo straniero entrato nel territorio dei regii Stati senza passaporto regolare, e che manchi di ogni giustificazione sulle sue qualità. »

Dietro questa lettura, sicuramente la Camera non potrà credere che l'intenzione della Commissione fosse di riputare compresi in questa disposizione gli oziosi, i vagabondi, i mendicanti, i quali sicuramente non si fanno inscrivere per dare in affitto alloggi o case; essa si riferisce bensì ai diffamati per crimini o per delitti, e massime per estorsioni, grassazioni, furti e truffe, ed a quelli sottoposti alla sorveglianza speciale della polizia.

MELLANA. Noti la Camera che nella dispositiva di detto articolo si dice: « Lo straniero entrato nel territorio senza passaporto, » e quello che segue.

Osservo che se si richiedono disgiuntamente queste condizioni, allora bisogna provvedere, giacchè non s'ignora che tutti gli emigrati sono qui senza passaporto; se poi quelle cautele si prendono congiuntamente per modo che basti l'una di esse in mancanza delle altre, allora non ho più nulla a dire, giacchè gli emigrati che non hanno passaporto sono però dal Governo qui muniti di carte regolari.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Queste condizioni debbono concorrervi tutte.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo proposto dalla Commissione. (Vedi sopra)

(La Camera approva.)

L'articolo 17 del progetto ministeriale è così concepito:

« Dovranno dette persone tenere un registro affogliato, secondo il modulo che sarà dal Governo determinato, per inserirvi giornalmente le persone che alloggiarvi, colla designazione del prenome, nome, professione, età, ultimo domicilio, delle provenienze e direzioni, delle carte di cui sono muniti, e della data dell'arrivo o partenza. »

SINEO, relatore. La Commissione, per rendere più breve quest'articolo, proporrebbe la seguente redazione:

« Le persone contemplate nell'articolo 15 dovranno tenere un registro affogliato per inserirvi giornalmente le persone cui danno alloggio. »

DEPRETIS. Domando la parola per una spiegazione.

L'articolo accennato dal relatore della Commissione è quello che riguarda gl'individui che tengono pensione o persone a dozzina? Domando cotesta spiegazione perchè l'ordine degli articoli mi pare sia stato cambiato.

SINEO, relatore. È veramente quello l'articolo, essendo stato variato soltanto il numero.

PRESIDENTE. Metto ai voti la redazione della Commissione.

(La Camera approva.)

L'articolo 18 viene proposto nei termini seguenti:

« Estratto di tali registri sarà trasmesso ogni sera, come è stabilito per gli osti ed albergatori, dai tenenti pensione o persone a dozzina. »

SINEO, relatore. La Commissione propone la soppressione di quest'articolo, essendo persuasa che basta l'articolo 19, il quale lascia facoltà agli ufficiali di polizia di prendere visione di questi registri.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Mi pare che si potrebbe semplificare quest'articolo, senza sopprimerlo, dicendo che « l'estratto di tali registri nei casi di variazione sarà trasmesso, ecc. » perchè ove non occorra variazione alcuna, sarebbe inutile il trasmetterlo alla polizia ogni giorno.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la soppressione dell'articolo 18, secondochè propone la Commissione.

(La Camera approva.)

Viene l'articolo 19 così concepito :

« Inoltre saranno tali persone tenute a dare visione dei registri agli ufficiali di pubblica sicurezza ed all'arma dei carabinieri. »

TECCHIO. Propongo la soppressione anche di questo articolo il quale evidentemente espone il domicilio dei cittadini qui contemplati al pericolo di violazioni arbitrarie.

Lo Statuto dice che il domicilio è inviolabile; e se nei casi preveduti dalla legge autorizza le visite domiciliari, non le autorizza salvochè nelle forme che la legge prescrive.

Qui all'incontro si permetterebbe ai carabinieri e a qualunque agente di pubblica sicurezza di entrare nelle case senza alcuna forma e senza alcuna cautela (*Rumori a destra*); ed è perciò che, in onta ai rumori, insisto nella proposta soppressione.

MANTELLI. Si potrà con una modificazione scansare l'inconveniente che accenna il deputato Tecchio, dicendo: « saranno tenuti a darne visione all'ufficio di pubblica sicurezza, ecc. »

GALVAGNO, ministro dell'interno. Io prego la Camera ad osservare che fu soppresso il precedente in vista di quest'articolo.

Ora se si sopprimesse il primo ed il secondo, sarebbe inutile che si tenesse un registro.

Quando una persona esercita una professione per cui l'autorità ha diritto di domandargli la visione dei registri, non vedo come vi possa essere in ciò una violazione di domicilio nel chiedergli questa visione.

TECCHIO. Io ripeto che qui non è stabilita veruna formalità, perchè gli ufficiali di pubblica sicurezza e i carabinieri possono intromettersi nel domicilio delle persone obbligate a tenere i registri voluti da questa legge. Come può dirsi che non v'ha contraddizione al principio della inviolabilità del domicilio, se si abilitano i detti ufficiali e carabinieri all'ingresso nelle case di chiunque tiene pensione o dozzina, o affitta camere ammobigliate, anche quando non v'è indizio di reato, nè mandato dell'autorità giudiziaria?

BELLONO. Prego la Camera a volere ritenere che questa disposizione è circoscritta a quelle persone sole che sono contemplate nell'articolo 16 della proposta ministeriale, a quelle cioè che tengono pensione e dozzine, di modo che non avvii violazione di domicilio rispetto alle persone che abitano camere mobigliate, o che siedono a mensa nelle dozzine, vi ha unicamente la presenza di un agente di sicurezza pubblica nel domicilio di colui che per professione tiene questi esercizi: ora questi esercizi sono tali di loro natura che in più modi impongono necessariamente dei vincoli e delle restrizioni alla libertà dell'esercente; sono esercizi, i quali per considerazioni di ordine pubblico sono sempre assoggettati a certe speciali cautele nell'interesse della società, quindi non credo che quelle considerazioni che potrebbero in genere farsi valere per la inviolabilità del domicilio del cittadino possano applicarsi a quegli stabilimenti che vanno soggetti a speciale vigilanza del Governo.

PRESIDENTE. Ritenga la Camera che l'articolo soppresso era così concepito, che limitava soltanto quest'obbligazione ai

tenenti pensione o persone a dozzina, ed ora che questo si propone a votazione, converrebbe dire:

« I tenenti pensione, o persone a dozzina, saranno tenuti a dare visione del registro agli ufficiali di pubblica sicurezza, ed all'arma dei carabinieri. »

BROFFERIO. Io proporrei un'aggiunta, la quale, a parere mio, concilierebbe l'incolumità del domicilio colle cautele di cui ha d'uopo il Governo.

La mia redazione sarebbe questa:

« Saranno tali persone tenute a dare visione dei registri agli ufficiali di pubblica sicurezza ed all'arma dei carabinieri muniti di speciale mandato del sindaco, che dovranno rendere ostensivo. »

In questa maniera si dovranno esibire i registri e richiesta degli ufficiali di pubblica sicurezza e dei carabinieri, ma non sarà lecito ai medesimi d'introdursi nelle case dei cittadini a capriccio e ad arbitrio, ma dovranno far fede di un mandato dell'autorità municipale, che ha il doppio incarico di vegliare all'ordine pubblico e di difendere i cittadini diritti.

MELLANA. Spero che verrà accolta dalla Camera l'osservazione testè fatta dal nostro presidente, che cioè sieno almeno esclusi da queste obbligazioni coloro che affittano alloggi o camere mobiliate. È noto all'onorevole Bellono che se ciò non avvenisse, gl'incomodi sarebbero bensì gravi per gli abitatori delle provincie, ma gravissimi e quasi insopportabili sarebbero per la città di Torino stante il gran numero di torinesi che oggidì fanno professione di dare ad affitto camere ed alloggi mobigliati.

E qui vorrei far notare alla Camera che il paese desidera da noi dei provvedimenti efficaci di polizia e non di quei vietati mezzi che senza apportare rimedio alcuno, non fanno che creare incomodi ai cittadini. Posso trovare opportuno che il Governo abbia l'anagrafe di tutti gl'individui che percorrono od abitano lo Stato, ma quando può ottenerlo senza troppo molestare i cittadini, esso non deve instare di più. Non vi ha alcuno che possa negarmi che la Svizzera sia il paese ove si goda di maggiore sicurezza, eppure colà niuno è molestato; ma a chi mi opponesse lo stato eccezionale di quella felice contrada, ove non vi sono, ed è perciò che è prospera, grandi città, allora io invocherò la testimonianza di quelli fra i nostri membri della destra che hanno in quest'anno visitata, ed in epoca di così generale e straordinario concorso di forestieri, la più vasta città dell'Europa.

Essi non saranno sicuramente mai stati costretti a lasciare ad ogni passo il loro nome, eppure non vi diranno che colà vi sia deficienza di sicurezza. La polizia buona è quella che sa sorvegliare senza troppo rendersi grave; il fare la polizia in altro modo è proprio del dispotismo.

Queste ricerche minuziose credo non sortiranno niun giovamento alla sicurezza pubblica, e non serviranno che a mettere del malumore fra i cittadini; ritenga la Camera che se il paese dimanda leggi di polizia per i mali che esso lamenta, lamenterà assai più che il suo Parlamento abbia armato il Governo di tali misure che, oltre al non giovare alla polizia, siano d'incaglio ed impedimento al libero esercizio di tutti i cittadini medesimi. Osservo di più che questa parte della legge che riguarda le consegne, riflette all'autorità municipale, quindi ad evitare molti inconvenienti, l'unica disposizione che la Camera potrebbe adottare si è questa: che tutte le persone obbligate a tenere questi registri, siano tenute a darne pronta visione ad ogni richiesta del municipio.

Sicuramente che sulla pluralità dei tenenti pensione non vi è motivo di timore per la polizia, ma se vi ha motivo da dubitare su alcune di essi, può la polizia domandare visione

di tali registri al municipio senza obbligo di rendersi ai buoni così gravosa, ed infatti non è che la polizia del municipio quella che possa richiedere tale visione, stantechè l'iscrizione per tenere pensione si fa al municipio, ed è quella medesima autorità presso la quale il cittadino è obbligato a prendere l'iscrizione, che deve pretendere dal cittadino che renda ostensivi questi registri.

Io non sarei alieno dal votare la proposta dell'onorevole mio amico Tecchio per la soppressione dell'articolo, ma dico che se la Camera vuole mantenere una disposizione a questo riguardo, essa non può ammettere altra disposizione se non se questa, che coloro i quali sono tenuti ad avere questi registri debbono entro 24 ore renderli ostensivi al municipio tuttavolta che ne sieno richiesti.

BELLONO. Mi sarò per avventura meno chiaramente od anche meno esattamente espresso. Ciò però ch'io intendeva di dire in risposta alle osservazioni del deputato Tecchio, si era, che io desiderava mantenere l'articolo 19, ma in relazione unicamente ai tenenti pensione o dozzine, non certo a coloro i quali appigionano camere mobigliate od appartamenti.

Soggiungerò in nome della Commissione che essa è stata unanime nel proporre la soppressione dell'articolo 18, il quale avrebbe obbligato questi esercenti a recare seralmente il registro delle consegne a mani dell'autorità. Ma appunto si è consentito alla soppressione dell'articolo 18, in quanto che si riconosceva a quest'uopo sufficiente il supplirvi coll'articolo 19. Del resto, non fu mai nel concetto di alcuno dei membri della Commissione di estendere questo articolo 19 ad altre classi di persone, oltre a quelle le quali sono contemplate nel progetto del Ministero.

PRESIDENTE. Il signor Brofferio propone la seguente redazione:

«Quelli che tengono pensioni o dozzine saranno obbligati a dare visione dei registri agli ufficiali di pubblica sicurezza ed ai carabinieri muniti di speciale mandato del sindaco, che dovranno rendere ostensivo.»

Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

Il signor Mellana invece propone che tali persone siano tenute a dar visione dei loro registri solo dietro richiesta dell'autorità municipale.

Domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

La Commissione invece mantiene la seguente redazione:

«Quelli che tengono pensioni e persone a dozzina saranno obbligati a dar visione dei registri da essi tenuti agli ufficiali di pubblica sicurezza ed ai carabinieri reali.»

SINEO, relatore. Alla maggioranza della Commissione parve sufficiente che fossero tenuti di darne visione agli ufficiali di pubblica sicurezza, e quanto ai carabinieri reali, non dovessero questi presentarsi salvo con un ordine di un ufficiale di pubblica sicurezza.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Il Ministero accetta quest'emendamento.

MELLANA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MELLANA. Osservo alla Camera che la diversità fra la proposta mia e quella della Commissione sembra piccola a primo aspetto, ma che invece è assai grave. Tanto la mia proposta come quella della Commissione raggiungono lo stesso scopo, se non che la mia obbliga queste persone a recarsi al municipio per dare visione dei loro registri, mentre invece la Commissione pretende che i carabinieri muniti dell'ordine

degli ufficiali di pubblica sicurezza possano portarsi al domicilio delle persone suddette. Io dico e sostengo che tutti i cittadini preseglieranno l'incomodo di recarsi al municipio, pel fatto suaccennato, anzichè ricevere gli agenti di pubblica sicurezza nella propria casa, poichè, non bisogna farsi illusione, presso di noi non reca al certo piacere il vedersi arrivare in casa la pubblica forza. (*Segni di denegazione*)

Questo non lo può negare chiunque conosca la nostra popolazione. Ripeto che molti nel nostro paese stimano non troppo onorifico quest'intervento della forza pubblica nella propria o nella casa altrui. Pensate ai comenti che si usa subito di fare dal vicinato quando veggono introdursi in una casa i carabinieri: e questi comenti li fanno prima di sapere i motivi, che forse mai sapranno esattamente, di tale intervento: aggiungete i soliti parlari delle donniciuole, e vi farete convinti che tale inutile procedere non sarà e non potrà per ora essere tollerato di buon grado dalle nostre popolazioni. Credo quindi che i cittadini si assumeranno molto più volentieri l'obbligo di dover essi stessi trasferirsi coi loro registri al municipio, anzi che ricevere tali inopiniate visite.

L'effetto poi è lo stesso: si vuole che l'autorità abbia visione di questi registri; dall'averla il subalterno nella casa di colui che tiene pensione, all'averla l'autorità direttamente presentata dal padrone di pensione, mi sembra che l'effetto sia lo stesso. Qui si tratta puramente di vedere se sia più o meno incomodo un modo che l'altro.

Io tengo per fermo che i nostri cittadini credono minor incomodo il dover essi stessi recarsi al municipio anzichè ricevere nella propria casa l'agente di pubblica sicurezza.

BROFFERIO. Io mi oppongo non meno all'emendamento della Commissione, che a quello del deputato Mellana. Quello della Commissione non salva il domicilio dalla capricciosa ispezione di un ufficiale di pubblica sicurezza; basterà che egli lo voglia, o a ragione o a torto, perchè i penetranti domestici debbano essergli dischiusi. Senza un mandato speciale, coll'obbligo di presentarlo, io temo gli arbitrii di ogni agente subalterno.

L'emendamento del signor Mellana non provvede abbastanza alla sicurezza pubblica. Può accadere che al sindaco importi di esaminare incontante i registri, anzi di fare una sorpresa per osservare se la legge è eseguita; e in tal caso l'invito di passare al domicilio distruggerebbe tutto l'effetto delle sue investigazioni.

La visita di un carabiniere o di un agente di pubblica sicurezza non è mai, è vero, una lieta visita, ma quando chi tien pensione è avvertito per legge che a lui corre questo obbligo, la presenza di un agente o di un carabiniere non è più, come in tutti gli altri casi, nè odiosa nè funesta.

Del resto, non dimentichiamo due cose, cioè che quest'obbligo si limita soltanto ad una specialissima classe di persone, e che in una legge di polizia, se è giusto difendere la libertà cittadina, è giusto anche provvedere all'ordine pubblico.

GALVAGNO, ministro dell'interno. L'inconveniente che io trovo di richiedere in questo l'intervento del sindaco si è che gli agenti di pubblica sicurezza che hanno bisogno immediatamente della visione di questi registri ne potrebbero soffrire grave incaglio. Questa vuol essere sempre un'operazione immediata, che se un agente viene a ricercare una persona e non la trova, la sua presenza od assenza debba essere verificata senza indugio. Nè questo può farsi prontamente, se egli si dovrà munire d'un ordine del sindaco; con tali formalità io credo che la pubblica sicurezza mancherebbe di

tutti i mezzi necessari per agire colla dovuta speditezza. Ciò mi pare molto evidente.

BROFFERIO. Comprendo che l'immediata esecuzione giova meglio agli interessi della polizia, ma comprendo anche la necessità di rispettare la inviolabilità del domicilio; e senza un mandato del sindaco il domicilio non è più sicuro dagli arbitrii e dalle violenze della famiglia poliziesca.

TECCHIO. Prima che la Camera voti sulla mia proposta soppressiva, è d'uopo considerare ciò che stabilisce l'articolo 127 del Codice di procedura criminale.

Ivi è detto: « Il giudice incaricato dell'istruzione, sull'istanza del pubblico Ministero ed anche d'ufficio potrà procedere a perquisizioni sia nell'abitazione ed al domicilio dell'imputato, sia in qualunque altro luogo di domicilio, quando esistano motivi per credere che ivi si possano trovare oggetti utili allo scoprimento della verità. »

Ivi è soggiunto: « Non si potrà procedere a perquisizioni di nottetempo se non vi ha pericolo imminente, e si farà ciò risultare dagli atti del processo. »

Ora se la legge comune stabilisce tante formalità e tante cautele perchè possa intramettersi nel domicilio il giudice anche allora che trattasi di reati gravissimi, e tali che da senno funestino la pubblica tranquillità, io domando alla Camera, per qual ragione si voglia prescindere da ogni cautela e da ogni formalità, e lasciare affatto in disparte il Codice di procedura ed aprire agli ufficiali di sicurezza ed ai carabinieri il domicilio di coloro che tengono pensione quando non d'altro si tratta che di sapere se le persone ivi alloggiato sieno o non sieno descritte nel registro dei dozzinanti?

Strano sarebbe veramente nell'atto medesimo che la legge nega certe facoltà al giudice in casi gravissimi, lo accordare sì larghi poteri alla gente di polizia nelle bisogne della più minuta importanza.

BROFFERIO. Osservo al deputato Tecchio che non vi ha parità fra una perquisizione ed una visita di registri. Quando si tratta di una perquisizione, il magistrato colla forza pubblica ha diritto di frugare in tutti gli angoli della casa, di mettere sossopra ogni cosa, il che è gravissimo; e fa bene la legge a prescrivere severe cautele; ma quando non si tratta che della ispezione di un registro, la cosa è molto più semplice; e si può accordare maggior larghezza, purchè sia tolto il pericolo degli arbitri subalterni.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la proposta soppressiva del deputato Tecchio.

(È appoggiata.)

TECCHIO. Avrei mestieri di rispondere una parola al deputato Brofferio: l'articolo 127 del Codice di procedura che ha letto alla Camera, si riferisce, è vero, alle perquisizioni, ma il signor Brofferio dovrebbe sapere, e sa meglio di me, che lo stesso Codice stabilisce eguali norme ed applica precisamente l'articolo 127 a qualunque visita domiciliare.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta soppressiva del deputato Tecchio.

(La Camera rigetta.)

Pongo ai voti la proposta del deputato Brofferio, per la quale l'articolo resterebbe concepito in questi termini:

« Quelli che tengono persone a dozzina saranno obbligati a dare visione dei registri da essi tenuti agli ufficiali di pubblica sicurezza ed all'arma dei carabinieri muniti di speciale mandato del sindaco che dovranno rendere ostensivo. »

(Dopo prova e controprova, è rigettata.)

GALVAGNO, ministro per l'interno. Domando la parola.

PRESIDENTE. Permetta che cominci per porre ai voti la proposta Mellana, la quale consiste nel cambiare le parole

« a dare visione dei registri degli ufficiali, ecc. » in queste altre: « a dare visione dei registri da essi tenuti a semplice richiesta delle autorità municipali. »

(La Camera non approva.)

GALVAGNO, ministro per l'interno. Io vorrei vedere aggiunte le parole che esistevano nel primitivo progetto, ed all'arma dei carabinieri.

Che si mantenessero queste parole nella presente disposizione lo crederei necessario, perchè la visione di questi registri può essere domandata all'occasione di regolare mandato di arresto spedito dall'autorità giudiziaria, dei quali mandati generalmente sono esecutori appunto i carabinieri.

Per questa ragione adunque, come anche per non diminuire la considerazione meritamente dovuta a quest'arma, io sono di parere ch'essa debba espressamente nominarsi.

SINEO, relatore. La Commissione sicuramente non intende per niente recare sfregio all'arma dei carabinieri cui anzi desidera meriti sempre di essere considerata. Ma non si reca sfregio a nessuno quando ciascuno si mantiene nei limiti delle proprie attribuzioni. Crede la Commissione che l'esaminare i registri di cui si tratta appartenga agli ufficiali di pubblica sicurezza, e non agli agenti della forza pubblica.

Quanto alla necessità che avrebbero i carabinieri di prendere questa visione per eseguire i mandati di arresto, osservo che in simili occasioni potranno avere tutte le facoltà necessarie, dipendendo queste appunto da chi rilascia il mandato di arresto.

PRESIDENTE. Siccome la Commissione mantiene la sua redazione, porrò prima ai voti la sua proposta che restringe questa visione agli ufficiali di pubblica, sicurezza, e in seguito interrogherò la Camera sulla proposta del Ministero, che la estende anche all'arma dei carabinieri.

Quelli che approvano la proposta della Commissione, vogliono alzarsi.

(Si fa la prova e controprova.)

PRESIDENTE. La votazione essendo dubbia si ripeterà...

GALVAGNO, ministro per l'interno. Domanderei..... (Rumori)

Voci a sinistra. Non si può parlare.

PRESIDENTE. Non si può parlare nella votazione.

Chi approva la proposta della Commissione, voglia alzarsi.

(Dopo prova e controprova, è adottata.)

GALVAGNO, ministro per l'interno. Siccome mi fu detto che questa votazione non escludeva l'aggiunta, m'astenni dal parlare; ora io propongo che si aggiungano alla proposta della Commissione testè approvata, le parole e l'arma dei carabinieri.

SINEO, relatore. La Commissione ha inteso in questo senso la votazione testè fatta.

Una voce a sinistra. Si è già votato.

GALVAGNO, ministro per l'interno. Mi fu assicurato che questa votazione non escludeva l'aggiunta, e mi son regolato in questo senso.

Una voce. E l'aggiunta com'è?

GALVAGNO, ministro per l'interno. L'aggiunta sarebbe: « ed all'arma dei carabinieri. »

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'aggiunta proposta dal signor ministro: « ed all'arma dei carabinieri. »

Chi l'approva voglia sorgere.

(Dopo prova e controprova, è adottata.)

MELLANA. Domanderò al signor presidente se la riserva della quale parla sia stata intesa dalla Camera, se con tale riserva avesse alcun senso quella votazione che si dovette fare con due prove e controprove.

PRESIDENTE. Mi scusi, la Camera ha votato prima l'articolo proposto dalla Commissione che restringeva questo diritto agli ufficiali di pubblica sicurezza.

MELLANA. Ma a qual pro votare allora per la proposta della Commissione? Si doveva semplicemente votare quella del Ministero per divisione. Se vi era tale riserva, perchè allora il Ministero e la maggioranza hanno votato contro la prima delle proposte loro? Perchè l'abbiamo votata noi opposenti, se non perchè la considerammo quale esclusione di quella del ministro?

Le ultime parole dette dal relatore prima che si passasse alla votazione furono tutte dirette a provarci che la Commissione opinava per l'esclusione dei carabinieri; nell'altra parte era d'accordo col Ministero. Mi ricordo che ha perfino confutata l'erronea osservazione del ministro, che cioè i carabinieri potevano avere di bisogno di tale facoltà per eseguire talora un mandato d'arresto: rispondeva il relatore che il carabiniere munito di tale mandato non aveva d'uopo di altre facoltà per compierlo.

La Camera votò sotto l'impressione di queste ultime parole, come si vedrà dalle parole raccolte dalla stenografia.

Ed io ripeto che tale riserva non fu intesa; se lo fosse stato, l'avremmo dichiarata illogica ed inutile.

Comunque: o tale riserva non fu fatta o non poteva farsi, ed allora è nulla la seconda votazione; o questa è valida ed allora anch'io posso fare altre aggiunte, e ne propongo quest'una che cioè sia detto: *con un mandato espresso.*

SINEO, relatore. Domando la parola.

Voci a destra. No! no! È cosa votata. (*Rumori a destra*)

MELLANA. La mia nuova proposta non è votata: se nella Camera or ora si è riconosciuto il diritto di votare una aggiunta che distruggeva un primo suo voto, non si può ora rifiutare di votare una nuova aggiunta, la quale, nol nascondo, tende a menomare l'effetto dell'ultimo suo voto.

PRESIDENTE. Io fornirò al signor Mellana tutte le spiegazioni che ha chieste.

Quando fu posta in votazione la proposta della Commissione, ho dichiarato espressamente che avrei prima posta ai voti la medesima, e quindi quella del Ministero.

Successivamente si diede lettura della proposta della Commissione, e si venne alla prova ed alla controprova sulla medesima. Il ministro voleva parlare quando si faceva la seconda prova intorno a questa votazione, ed io non gli ho concessa la parola, perchè tra le votazioni non si può far osservazioni.

Ma è chiaro che, finita la votazione, ed insistendo il ministro perchè dovesse porsi ai voti anche una sua aggiunta, la Camera aveva la facoltà di respingere la proposta del signor ministro, qualora lo avesse stimato.

Avendo ora la Camera pronunziato, non può più essere luogo ad altra questione.

Quanto poi alla proposta del deputato Mellana, osservo che essa sostanzialmente fu già presentata dal signor Brofferio, il quale voleva che fosse necessario un *mandato speciale del sindaco.*

Tale proposta essendo stata rigettata, non si può più mettere ai voti.

MELLANA. L'onorevole presidente dice che vi era implicita riserva, stantechè esso nel porre a'voti la proposta della Commissione soggiunse che poneva prima ai voti la proposta della medesima e poi quella del ministro.

Ma questa è la formola generale che tutte le volte che il signor presidente mette in votazione qualche cosa dice: ha la precedenza la proposta del Ministero; oppure ha la prece-

denza la proposta della Commissione, la quale se rigettata, si metteranno in votazione tutte le altre. Ora qui la Camera non può rifiutarsi dall'ammettere che la proposta della Commissione divergeva da quella del Ministero in questo punto essenzialissimo, che cioè la Commissione voleva attribuire questa facoltà puramente agli ufficiali di pubblica sicurezza, ed il Ministero voleva estenderla anche ai carabinieri.

Ora io domando se votando la proposta della Commissione non si sia votata l'esclusione dei carabinieri. (*Rumori a destra*)

Ma coloro che ora fanno segni negativi sono coloro stessi che col ministro in capo hanno votato contro la proposta della Commissione. Ma perchè hanno votato contro tale proposta, se non perchè sapevano che in essa si racchiudeva l'esclusione dei carabinieri? Se ciò non fosse stato, la proposta della Commissione non sarebbe stata che la prima parte di quella del ministro. Come potevano adunque il ministro e la maggioranza votare contro la prima parte della loro stessa proposta? Ma il signor presidente soggiunge che il ministro fra una votazione e l'altra voleva parlare: anch'io l'ho veduto, ma ho sentito con piacere che esso presidente gli ha saputo rammentare il regolamento; quindi questo suo desiderio non può mutare la questione.

Il fatto che io voglio constatare è quello che l'unica divergenza che esisteva fra la proposta della Commissione e quella del Ministero stava nell'esclusione dei carabinieri. Mettere in votazione l'una di esse ed accettarla era l'esclusione e la reiezione dell'altra. Ora io domando se, senza discussione di sorta, si poteva da poi, così all'improvvisa, mettere in votazione una restrizione che era già reietta dall'antecedente votazione. (*Vivi rumori a destra*)

Signori, è questione logica, è questione di buona fede; domando quindi alla Camera se possa essere valida la seconda votazione avvenuta senza discussione ed all'improvviso.

SINEO, relatore. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Se il deputato Mellana aveva in animo di fare queste osservazioni poteva liberamente esporle prima che io ponessi ai voti questa proposta; ma dopo l'esito della votazione il venire ad obbiettare che non si potesse votare, questo è contrario al sistema parlamentare, e quindi io non posso più mantenergli la parola a questo proposito.

MELLANA. Se il signor presidente ricorda in qual modo speditivo esso abbia, e senza discussione, posta la cosa ai voti, vedrà che se si poteva senza discussione distrurre un voto dato pochi momenti prima, tanto più potrebbe ora la Camera rivenirvi, ove conoscesse di avere errato. Comunque, è fuori di dubbio che se si è potuto votare un'aggiunta all'articolo della Commissione che già era stato votato, niuno può togliermi di proporre una o più altre aggiunte. Questa è necessaria conseguenza del fatto del signor presidente, al quale osserverò anche che la seguita votazione e reiezione della proposta dell'onorevole Brofferio non mi toglie di poter fare questa mia, giacchè quella proposta era complessiva, e qui non faccio che aggiungere una condizione ad un'aggiunta fatta all'articolo della Commissione. Se dopo che si era votato che questo diritto di domandare i registri era riservato agli ufficiali di pubblica sicurezza, si è potuto conferire, senza discussione, questo medesimo diritto all'arma dei carabinieri, perchè non potrò io aggiungere che almeno questo diritto sia limitato ai casi nei quali abbia un ordine superiore per scritto?

SINEO, relatore. Chiedo di parlare per un fatto personale.

PRESIDENTE. Prima di darle facoltà di parlare per un fatto personale vorrei domandare se è appoggiata questa nuova proposta del deputato Mellana.

SINEO, relatore. Forse le spiegazioni che sto per dare faranno sì che non sia più necessaria questa interrogazione.

Io dirò precisamente alla Camera come la cosa è andata. È questa una questione di buona fede.

L'onorevole signor Mellana ha riprodotto esattamente le mie parole che avevano preceduta la votazione. Io, a nome della Commissione, doveva sostenere ed ho sostenuto che bastava di dare l'accesso agli ufficiali di pubblica sicurezza. Era questa veramente la divergenza che esisteva tra la Commissione ed il signor ministro. Ma quando il signor presidente ha posta la questione, io l'ho intesa a questo modo; avrò avuto torto, ma le sue parole hanno suonato in questo senso alle mie orecchie, che cioè egli intendeva di mettere prima in votazione la proposta della Commissione, e poi di lasciare luogo per mezzo d'aggiunta al signor ministro di proporre i carabinieri.

Ecco come ho inteso; avrò inteso male, ma ho inteso così. Io non potevo oppormi a questo modo di votazione. Di più credendo che la cosa fosse in questi termini, io mi stupiva che il signor ministro votasse contro. Dissi ai miei vicini che realmente la votazione si faceva in quel modo; alcuni hanno votata la proposta della Commissione che forse non l'avrebbero votata. Ecco probabilmente ciò che spiega la differenza tra la prima e la seconda votazione. Lo ripeto; avrò forse inteso male le parole del signor presidente, ma il signor Mellana non ha certo inteso male le mie.

La Commissione opinava che dovesse darsi solamente l'accesso agli ufficiali di pubblica sicurezza; ma c'era una questione affatto diversa, quella cioè dell'ordine di votazione, che il signor presidente poteva porre come credeva.

PRESIDENTE. Il signor Mellana persiste nella sua proposta?

MELLANA. Vi persisto.

PRESIDENTE. Allora la porrò ai voti.

LIONS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

LIONS. A senso mio, non si potrebbe spiegare il voto che abbiamo dato testè senza ricorrere ad un equivoco.

Io leggo qui: « Inoltre tali persone saranno tenute a dare visione dei registri agli ufficiali di pubblica sicurezza; » ecco la parte che voleva la Commissione. La seconda parte poi dice: « ed ai carabinieri reali. » Ecco l'aggiunta che voleva il signor ministro. Segui la discussione su quest'articolo. Dopo lunghi dibattimenti si pose ai voti la prima parte. Evidentemente col buon senso alla mano la parte seconda doveva rimanere esclusa, perchè quando non lo fosse stata, io non saprei comprendere come si sarebbe potuto votare in tal modo la prima parte...

PRESIDENTE. Le osservo che si troncò già questa questione perciò è inutile...

LIONS. Domando perdono, verrò ora ad appoggiare l'emendamento proposto dall'onorevole Mellana, ma credo che aveva il diritto di preparare prima la via e dire qualche cosa per rischiarare la questione. Dico adunque non essere possibile che quelli i quali hanno votato la prima parte che escludeva la seconda possano subito votare la parte seconda che è la negazione del primo voto.

Voci a destra. No! no!

LIONS. Or bene, io credo che nell'animo di molti (questa è la mia opinione: non voglio contrastare all'opinione degli altri) si rifuggisse dall'acconsentire così larga parte di diritto

alla forza della pubblica sicurezza; quindi io credo si votasse la prima parte con questa restrizione. Ora, onde vedere se la Camera sia veramente risolta a dare un voto affermativo a tutto intero l'articolo, mi pare necessario di pigliare quest'occasione per appoggiare l'emendamento del signor Mellana, affinchè la Camera stessa palesi su questo incidente un'altra volta il suo sentimento.

SINEO, relatore. Io appoggio la proposta dell'onorevole Mellana per gli stessi motivi già addotti, perchè nello stesso modo che vi fu equivoco da un lato della Camera, ha potuto, anzi ha dovuto necessariamente esservi equivoco anche dall'altro. Da una parte si è creduto che si ponevano le due questioni separatamente, in modo che si dovessero votare successivamente, e dall'altro si è creduto che si decideva assolutamente la questione della repulsione e non dell'ultima parte dell'articolo.

Non essendovi dunque stata omogeneità nel modo d'intendere l'articolo che si votava, parmi essere ragionevole che la Camera spieghi di nuovo schiettamente il suo pensiero.

PRESIDENTE. Mi perdoni, signor Sineo, la proposta del signor Mellana non contiene questa spiegazione. Il signor Mellana venne ora a proporre un'aggiunta, la quale, a senso mio, ripete la questione ch'era già stata proposta dal signor Brofferio.

Però, siccome si è votata la prima parte dell'articolo, portata dalla Commissione, e poi si è votato per l'aggiunta del Ministero, io posso porre ai voti l'intero articolo. Questo è regolare; e con ciò togliesi ogni difficoltà. Ma resta inteso che il signor Mellana dopo questa deliberazione non verrà di nuovo a fare altra proposta.

MELLANA. Se il signor presidente e la maggioranza non me ne avessero dato l'esempio, mettendo testè ai voti ed accettando un'aggiunta che era una negazione dell'antecedente voto, io al certo non avrei fatto tale proposta. È il fatto della Camera che lo ha reso necessario.

BOTTONE. Pregherei il signor presidente di rileggere l'emendamento proposto dal deputato Brofferio, perchè mi sembra che in quest'emendamento egli parlasse complessivamente di tutte le autorità di pubblica sicurezza e dei carabinieri; ora il signor deputato Mellana limiterebbe la sua proposizione a riguardo dell'autorità municipale.

Voci. No! no!

PRESIDENTE. Egli è ciò precisamente che stabilisce la differenza fra le due proposte.

BOTTONE. Il signor Brofferio d'altronde stabiliva che fosse necessario un mandato municipale in tutti i casi; invece nell'emendamento del signor deputato Mellana non è specificato questo mandato.

PRESIDENTE. Il signor Mellana propone di aggiungere l'obbligo di un mandato.

BOTTONE. Ma questo mandato, se non è specificato, non è lo stesso.

BROFFERIO. Propongo un'altra aggiunta, la quale sarebbe una modificazione del mio primo emendamento. Io proponevo dapprima che si dovessero presentare gli ufficiali di pubblica sicurezza ed i carabinieri muniti di speciale mandato del sindaco, con obbligo di renderlo ostensivo. Ora ecco un'altra redazione: « Non potranno (gli ufficiali e i carabinieri) introdursi in casa senza un ordine superiore, che dovranno presentare. »

La prima redazione portava uno speciale mandato del sindaco; questa porta semplicemente un ordine superiore, il quale per gli ufficiali di pubblica sicurezza sarà del questore, pei carabinieri sarà quanto meno del capitano.

Poichè non si volle uno speciale mandato del sindaco, si prescrive almeno con un ordine superiore qualunque acciòchè ogni agente, ogni carabiniere non abbia a sua libera disposizione le case dei cittadini.

PRESIDENTE. Domando se il signor Mellana aderisce a questa proposta.

MELLANA. Sebbene non corrisponda alla mia, per togliere ogni questione, vi aderisco.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

Pongo ai voti l'aggiunta del signor Brofferio.

(Dopo prova e controprova è rigettata.)

Ora pongo ai voti l'articolo 19, come resta definitivamente concepito:

« Quelli che tengono pensione a dozzina saranno obbligati a dare visione dei registri da essi tenuti agli uffiziali di pubblica sicurezza ed all'arma dei carabinieri. »

(La Camera approva.)

« Art. 20. I contravventori agli articoli 16, 17, 18 e 19 saranno condannati per la prima volta all'ammenda di lire 25.

« In caso di recidiva a quella di lire 50, sempre colla sussidiaria degli arresti. »

MANTELLI. Quest'ammenda di lire 25 lasciata così fissa, se può ravvisarsi giusta forse per le città di Torino e di Genova, io credo che sarebbe troppo gravosa pei centri di minore popolazione.

Parmi adunque miglior consiglio lasciare una latitudine al giudice collo stabilire un'ammenda da lire 5 a 25, e in caso di recidiva da lire 10 a 50.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata questa proposta del deputato Mantelli.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti.

(La Camera approva.)

Ora pongo ai voti quest'articolo così modificato:

« I contravventori agli articoli 16, 17, 18 e 19 saranno condannati per la prima volta all'ammenda da lire 5 a 25.

« In caso di recidiva a quella da lire 10 a 50, sempre colla sussidiaria degli arresti. »

MICHELINI. Domando la parola.

Io credo che si dovrebbe togliere le parole: « saranno condannati, » e dire invece: « incorreranno nell'ammenda. »

PRESIDENTE. Pare che la redazione proposta dall'onorevole deputato Michelini sia più esatta. Si direbbe adunque:

« I contravventori agli articoli 16, 17, 18 e 19 incorreranno per la prima volta nell'ammenda da lire 5 a 25, ed in caso di recidiva in quella da lire 10 a 50, sempre colla sussidiaria degli arresti. »

Pongo ai voti quest'articolo così emendato.

(La Camera approva.)

MANTELLI. Prima di passare a discutere l'articolo 21 domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MANTELLI. Dal momento che la Camera ha adottato una gradazione di pena riguardo all'articolo 20, ora approvato, mi parrebbe consentaneo di introdurre la medesima gradazione riguardo all'articolo primo di questo capo, che è l'articolo 15 della legge, il quale già venne votato, ed in cui si stabilì un'ammenda di lire 15 per chi non avesse fatta consegna degli alloggi dati in affitto, e di lire 50 per la recidiva.

Parmi che anche a questo proposito possa sostenersi che se questa tassa può essere proporzionale per le città di Genova e di Torino, sarebbe forse eccessiva per i minori centri di

popolazione. Quindi io pregherei la Camera d'introdurre in quest'articolo 15 la medesima gradazione adottata per l'articolo 20, dicendo: « saranno sottoposti ad una multa da lire 5 a 25 ed in caso di recidiva da lire 10 a 50. »

PRESIDENTE. Quest'articolo è già votato...

MANTELLI. Ciò non monta, se la Camera vuole essere coerente al voto emesso per la gradazione della multa portata nell'articolo 20, dovrà pure introdurre la stessa gradazione nell'articolo 15.

Voci. No! no! Non si può più rivenire sopra un voto.

PRESIDENTE. Faccio notare all'onorevole preopinante che non si può riporre in deliberazione cose già votate e che per altra parte nell'articolo 15 l'estensione della multa è già determinata in modo facoltativo al giudice; onde il suo scopo è in gran parte ottenuto.

Leggerò l'articolo 21:

« Al fine di ogni semestre, il Consiglio comunale formerà una nota delle persone sospette per furti di campagna, o per indebito pascolo, residenti nel comune, o che vi hanno abitato nel corso del semestre.

« Tale nota sarà trasmessa al giudice di mandamento, il quale farà passare atto di sottomissione ai notati d'astenersi per l'avvenire da ogni reato relativo.

MELLANA. Dove è generalmente più sentito il bisogno dell'azione della pubblica sicurezza, è appunto relativamente ai furti di campagna, perchè essi sono di scala a maggiori delitti e più ancora perchè tali furti ridondano più in danno del proletario che dei possessori, inquantochè hanno per fatale conseguenza il degradamento dell'agricoltura e quindi l'incarceramento dei prodotti del suolo che più sentitamente ricade sull'operaio e sul proletario. Eppure è qui appunto che io ho trovato meno proclive il Ministero a rispondere alla pubblica aspettazione, mentre io ho trovato troppo, e inutilmente severo, alcune disposizioni riguardanti gli inquilini, e gli oziosi, trovo che la parte della legge che si riferisce ai furti di campagna, sulla quale è affatto mancante l'attuale nostra legislazione non si provvede ad alcuno dei mali che più si lamentano, a veruna lacuna della nostra legislazione. Io trovo solamente in questo progetto di legge mantenuta una antica disposizione eccessivamente grave, e provata dall'esperienza inutile, cioè quella contenuta nel primo articolo, riguardante i sospetti, massime quando queste liste vogliansi affidate ai comuni.

Ai comuni voi non volete dare nè forza, nè autorità, ma solo l'incarico di fare i denunciatori. Ed è quello che non otterrete, e che è impossibile di ottenere: il passato vi risponda per l'avvenire. In quella legge stessa voi avete negate ad essi nobili attribuzioni: ora volete dare loro questa di fare le liste dei sospetti. Io non trovo necessarie tali liste, ma se pure si debbono fare, le faccia la polizia governativa che il tutto si vuol riservare; ai Consigli delegati sia demandato l'ufficio tutorio di rivederle, con diritto di togliere i nomi che credessero e aggiungere quelli che crederanno giusto debbansi comprendere. In tal modo rialzerete la dignità dei comuni e forse otterrete qualche cosa.

Nella discussione di questa legge tutti abbiamo dovuto lamentare che ad ogni passo vi sieno degli emendamenti, e che la discussione non proceda molto ordinata: la ragione di ciò si è che la nostra Commissione preoccupata dal pensiero di non volere studiare il progetto ministeriale ma bensì di sostituire ad esso alcuni articoli del progetto generale di una precedente Commissione, non si è occupata del progetto ministeriale, e quindi cadiamo nel gravissimo inconveniente di dovere ad ogni alinea presentare degli emendamenti i quali

non possono essere discussi con quella maturità che si richiede.

Quindi io proporrei che questa parte della legge che riguarda i furti di campagna fosse rimandata alla Commissione, e ciò si potrà fare senza inconveniente, mentre ci sono già distribuite, e che quindi possono porsi all'ordine del giorno di domani, due altre leggi di minore importanza.

In questa maniera la Commissione potrebbe fare una relazione speciale a questo riguardo, ed affinché la Camera si induca ad accettare la mia domanda io farò alcune considerazioni in proposito.

Tutti sappiamo che l'estensione grandissima che hanno preso i furti di campagna si deve attribuire a ciò specialmente che una volta questi furti si commettevano meramente per mantenere qualche individuo per vizio o per disgrazia privo di lavoro; questo era un grave male, ma era tollerabile il male maggiore che vi ha oggidì si è, che questi furti sono ridotti a stato di professione; vi sono molti individui, i quali calcolano ed il provento che ricaverebbero da un onesto lavoro, ed i proventi della vendita delle cose rubate in campagna, e trovando che i proventi del furto sono o più comodi o maggiori, preferiscono questa industria triste.

Per evitare l'incremento di questa immorale industria, prima di tutto bisognava che il legislatore avesse dato alla giustizia i mezzi di procedere contro coloro i quali prestano l'opera loro col comprare gli oggetti apertamente di provenienza furtiva, e noi vediamo questo precipuo provvedimento totalmente dimenticato dal Governo.

Un secondo mezzo di facile repressione si affacciava, quello cioè di concedere che in alcune circostanze, a richiesta di un onesto cittadino, e colle dovute cautele, dovesse il giudice procedere alle visite domiciliari nei luoghi indicati, come ricettacolo di cose derubate.

Si è voluto adottare questo principio riguardo agli oziosi ed ai tenenti pensione a dozzina, ed in questo furto di campagna per cui niuno si sarebbe potuto lamentare, e che sarebbe stato utilissimo per tutti i buoni ed onesti cittadini, il Governo l'ha dimenticato.

Una terza considerazione, che non doveva sfuggire all'attento sguardo del Governo, perchè gli era stata suggerita da qualche municipio, era quella, che i furti di campagna fin qui non si sono repressi, perchè è lenta l'amministrazione della giustizia.

Io non cerco la ragione per cui sia lenta a questo riguardo, ma è cosa certa, quindi bisognava dare facoltà ai comuni di nominare persona proba presso il giudice di mandamento che fungesse le parti di procuratore fiscale; il Governo esige un tal diritto per le sue aziende, perchè non darla ai municipi nell'interesse della pubblica morale? Si sa pure che tale ufficio è imposto dalla legge: ma in qual modo vi si provvede?

Si fa segnare il processo da un individuo serviente del giudice, o da qualchedun altro che si trovi a caso in quell'ufficio; e questa non è che una formalità, non è che uno spreco di carta bollata. Se i municipi avranno presso i giudici i loro procuratori fiscali o sollecitatori, allora sarà più facile che pronta giustizia sia fatta; e se la sollecitudine è lodevole in tutto, in questi casi essa è indispensabile, se volete raggiungere uno scopo.

Passo ad una quarta e più grave considerazione.

Tutti sappiamo come la parte più immorale dei furti di campagna consista in ciò che i genitori, non solo tollerano, ma impongono ai figli di incamminarsi su questa via e talora danno perfino punizioni ad essi se alla sera non portano a casa qualche cosa derubata.

Il Governo, invece di limitarsi a domandarci che si facesse passare cauzione ai genitori, ove i figli siano riconosciuti addeffetti a tali furti, di doverli sorvegliare, avrebbe dovuto domandarci gravi pene ove le cose derubate dai figli venissero rinvenute nelle case dei genitori stessi.

In tali casi la pena deve essere mitissima pel figlio, e molto grave pei genitori, i quali se non fossero assenzienti od istigatori, certo i figli non si darebbero a tali furti e molto meno li porterebbero alla casa paterna.

Tutti comprenderanno di leggieri che per reprimere efficacemente questi furti bisognava allargare le attribuzioni dei municipi ai quali è questa bisogna affidata. Tutti comprendono che la questione principale sta nella buona organizzazione delle guardie campestri. E di tali attribuzioni dei municipi e di tali organizzazioni qui non si fa cenno. Per esempio, se all'avvertimento dato per iscritto dal sindaco a certi cittadini di astenersi da comprare abituali che sono di notoria provenienza furtiva, voi deste l'efficacia che avete voluto dare all'atto di sottomissione degli oziosi, oh siatene certi, voi fareste cessare più furti di quello ne farà diminuire questo intero vostro progetto!

Farò un'ultima osservazione: la materia meno definita nelle nostre leggi e che pure arreca gravi danni non solo all'agricoltura, ma vivi e facili dissidi fra gli abitatori del contado, si è quella che riflette il pollame ed i piccioni. Vi farete persuasi del danno quando poniate mente che esso cade sui semineri: vi farete persuasi dei dissidi quando porrete mente che sono fatti che si riproducono tutti i giorni e fra vicini. Quindi era d'uopo portare anche su di ciò l'attenzione della Camera.

So che a ciò si provvede meglio coi bandi campestri, stante la varietà dei paesi: ma bisogna legislativamente provvedere perchè a tale riguardo sieno aumentate le attribuzioni dei comuni.

Tralascierò l'enumerazione di molte altre mende che si trovano in questo progetto, parmi avere detto abbastanza per indurre la Camera ad aderire alla mia domanda. (*Molti segni d'adesione*)

Quindi insisto perchè la Camera voglia accettare la mia proposta di volere portare all'ordine del giorno di posdomani quest'ultima parte della legge, con dare incarico alla Commissione di riferire in merito di essa. Domani intanto si potrebbe passare alla discussione delle piccole leggi che, se non erro, sono state distribuite.

MONGELLAZ. Monsieur le président, je demande la parole.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MONGELLAZ. Messieurs, on ne peut contester l'importance et l'opportunité du projet de loi en discussion, pour peu qu'on ait observé ce qui se passe au sein de nos populations des villes, surtout des campagnes: partout on est frappé de la démoralisation qu'engendrent, d'une part, le manque d'ordre et d'aptitude au travail; d'autre part, l'accroissement du luxe, de l'amour-propre et des besoins. De là un état de souffrance; de gêne, de cupidité, chez tant d'individus qui ont pris l'habitude de l'oisiveté, du jeu, des boissons enivrantes.

De ces causes diverses, et des principes communistes puisés dans les cabarets, proviennent ces tristes affections de l'âme qui rendent l'homme mécontent de son sort, qui aigrissent le cœur et pervertissent l'esprit, qui portent à jalouser la position, à convoiter le bien des autres, et même à le soustraire par la ruse, par la violence. En effet, supposez des besoins urgents, avec ces fâcheuses dispositions morales, avec ces principes destructeurs de la religion, de la famille, de la propriété, comment ne serait-on pas conduit à fomentier des

désordres dans la société, à y commettre toutes espèces de vols, de méfaits ?

Mais ce qui est désolant aujourd'hui et fort redoutable pour l'avenir, c'est qu'il y ait des pères tellement abrutis et gâgrénés, qu'ils ne craignent pas de prêcher en famille ces principes immoraux, de se glorifier des actes pervers qui en sont la funeste conséquence ! Comment, dès lors, leurs enfants ne formeraient-ils pas une pépinière de petits vauriens qui, ne connaissant ni autorité ni devoirs, et prenant de bonne heure le dégoût du travail, se livrent bientôt à toutes sortes de rapines pour subvenir à leurs besoins ?

C'est surtout dans les campagnes qu'une multitude de petits larcins sont commis, chaque jour, par des enfants. Et comment en serait-il autrement, puisque les uns sont chargés, dans leur famille, d'approvisionner le bois à brûler, qu'ils coupent et gaspillent partout où ils peuvent, sans s'inquiéter du dégât qui en résulte ? Les autres font la guerre aux fruits, qu'ils vont abattre et cueillir éfrontément dans les verges et les jardins, à travers les clôtures les plus élevées. Bon nombre d'autres nourrissent par ci, par là, sur les prés d'autrui, des vaches, des chèvres, des brebis, sous prétexte qu'ils les font pâturer dans les communaux ou sur le bord des chemins publics. Enfin, il y a des familles entières qui ne possèdent ni bois ni champs, qui ne cultivent pas une toise de terrain, qui, d'ailleurs, n'achètent rien, et qui ont l'art de s'approvisionner abondamment de bois, de fourrages, de fruits, de légumes et de grains de tout genre, sous prétexte qu'il est d'usage, après la récolte, de *rateler*, de *buchiller de glâner*.

Cette plaie, relative à l'habitude des enfants de vagabonder, de gaspiller, de voler à droite, à gauche, devient si désastreuse et si commune dans certaines localités, qu'elle réclame évidemment une prompte et sévère répression. Il y a des propriétaires voisins, même des autorités locales, qui attachent d'abord trop peu d'importance à ces petits vols d'enfants, dans la persuasion qu'ils s'y livrent par étourderie, inconséquence, gourmandise, et qu'ils ne tarderont pas à se corriger. C'est là une généreuse illusion, mais un vain espoir : de tels défauts ne font que grandir avec l'âge, parce qu'ils résultent d'une inclination héréditaire, d'une habitude enracinée par la déplorable influence de parents tellement vicieux, qu'ils n'ont donné que de mauvais exemples à leurs enfants.

En pareil cas, comment les juges pourraient-ils compter sur la soumission et les trompeuses promesses de pères indignes de ce nom, pour occuper honnêtement, surtout pour corriger leurs enfants, comme le prescrivent les articles 21 et 22 ? Il faut donc que la loi mette les tribunaux en mesure d'y pourvoir, en faisant séquestrer à la foi ce petits vauriens et leurs parents mille fois plus coupables, et dont la punition devrait être alors exemplaire et plus frappante que celle infligée par l'article 25. Car, ces parents, que sont-ils, si ce n'est des fainéants déhontés, des ivrognes scandaleux, qui ayant englouti leur patrimoine et n'ayant rien appris de bon, ni travail, ni métier à leurs enfants, comptent encore sur leurs rapines pour les besoins du ménage ?

Quand on réfléchit que les cabarets et l'ivrognerie sont la première et principale cause de la ruine et de l'immoralité d'un grand nombre de pères de famille, surtout de malheureux ouvriers qui dévorent, le dimanche et le lundi, ce précieux gain de la semaine qui eût fourni du pain à leurs enfants, ne faudrait-il pas, messieurs, dans l'intérêt des mœurs et de la sécurité publiques, régler sévèrement ces nombreux débits de vin et d'eau-de-vie, dont la plupart ne servent qu'aux consommations superflues, aux dissipations dan-

gereuses ? Car n'est-ce pas là qu'on s'enivre à la fois de boissons nuisibles au corps et de maximes funestes à l'âme ? N'est-ce pas de là qu'on sort, la nuit, pour commettre toutes espèces de vols dans la campagne ? N'est-ce pas dans ces lieux qu'on tolère, particulièrement les dimanches et les fêtes, toutes espèces de désordres ?

Il est bien reconnu aujourd'hui que le nombre des cabarets est devenu trop grand par suite de spéculations et d'intrigues locales ; pour augmenter quelque peu le revenu communal, on sacrifie la paix et l'aisance des familles, on favorise la démoralisation publique ! En effet, ne conçoit-on pas que l'amour du gain et la rivalité jalouse des cabaretiers entre eux puissent engendrer de nombreux abus, comme des tolérances irrégulières aux pratiques, un crédit ouvert aux fils de famille, des rendez-vous pour les joueurs effrénés, pour les émissaires du communisme et des sociétés secrètes, qui tous profitent des libations et des vapeurs enivrantes pour répandre leurs doctrines perverses et parfois fort séduisantes, comme celle de *partager avec les riches*, pour des gens qui n'ont plus que leurs dettes ! Oui, messieurs, c'est contre de tels abus, contre ces piliers et prédicateurs de cabaret, ces pères dénaturés, ennemis de l'ordre et de toute autorité, envieux et spoliateurs du bien d'autrui, qui habitent leurs enfants à l'oisiveté, aux rapineries, qu'il faut armer les magistrats de toutes les sévérités de la loi ; car c'est à leur naissance qu'il importe d'étouffer ces germes de corruption et de communisme pratique dont on empoisonne la jeunesse actuelle pour arriver à la contagion morale des générations futures et à la dissolution de la société.

Le mal que nous signalons a fait de si grands progrès dans quelques-unes de nos localités frontières, qu'on en subit déjà les déplorables conséquences. Aussi n'est-il point rare aujourd'hui que la propriété y soit ravagée dans ce qu'elle a de plus sacré, dans ses récoltes et ses moissons, fruits des sollicitudes, des travaux, des sueurs de toute l'année ! On a vu des champs de colza, de pommes de terre, de maïs, etc., dévastés par des pillages nocturnes ! Des gerbes de blé, des meules de foin ont été soustraites dans les champs ! Sans parler des maraudes à l'égard des vergers, lesquelles deviennent si fréquentes qu'il n'est plus permis aux propriétaires d'attendre la maturité des fruits sur les arbres ; il faut qu'on les désaisonne et cueille avant le temps si l'on veut en conserver quelques-uns.

Ne croyez point que ce soient là des récits aventurés ou imaginaires ! Non, messieurs, tout cela résulte de faits sérieux et positifs, qui ont eu des milliers de témoins. Sans doute aucun d'eux n'a voulu et ne voudra jamais se porter dénonciateur devant les magistrats. Cela prouve la nécessité de l'article 21, par lequel le juge devra recevoir tous les six mois des Conseils communaux la note des personnes suspectes de certains vols de campagnes ; cela prouve d'un autre côté qu'il faut encore modifier à cet égard notre projet de loi : il faut que dans certains cas, les juges, sans attendre ni les notes officielles, ni les dénonciations prescrites par les articles 21, 23 et 24, soient tenus de procéder d'urgence à des informations actives et régulières aussitôt qu'ils apprennent, même indirectement ou par le bruit public, que de semblables méfaits ont été commis. Alors les coupables seront pris au dépourvu et presque toujours dévoilés par l'obligation et l'embaras de déclarer explicitement où et de quelle manière ils ont fait les approvisionnements trouvés chez eux.

Il faudrait encore que l'autorité civile ou judiciaire, en procédant aux visites domiciliaires d'après les articles 25 et

26, se fit constamment accompagner de la force publique : en pareil cas la présence et l'adresse des carabiniers sont presque toujours utiles. D'ailleurs, comment le juge ou le syndic opérerait-il sans eux les arrestations devenues nécessaires ? Pourrait-il compter sur des gardes nationaux souvent mal disposés et sans armes ? Et ceux-ci, dans la plupart des villages, ne sont-ils pas absents ou incapables de se prêter avec courage, surtout avec intelligence aux réquisitions de la justice ?

Nous ferons à cet égard une observation qui est importante spécialement pour nos localités frontalières de la Suisse : c'est qu'il devrait y avoir une station de carabiniers dans chaque chef-lieu de mandement : ce besoin s'y fait sentir soit dans l'intérêt du trésor public pour protéger la caisse du percepteur et prêter main forte aux employés des douanes, soit dans l'intérêt de la justice pour que ses mandats d'arrêt puissent être exécutés non obstant la facilité qu'ont les inculpés de s'y soustraire par la fuite en pays étranger.

D'ailleurs, comment voulez-vous que l'autorité locale puisse, sans les carabiniers, faire observer les règlements relatifs au maintien de l'ordre les jours d'audience judiciaire, de foire, de tirage au sort des conscrits relatifs, à l'observation des dimanches et des fêtes, à la surveillance des cafés, des cabarets, etc. ? N'est-il pas nécessaire dans tous ces cas qu'un syndic de chef-lieu ait sous sa main la force publique pour prévenir le mal par la crainte d'une répression assurée au lieu d'être obligé de punir des voies de fait constamment regrettables et funestes par leur mauvais exemple ?

Nous pourrions vous citer, messieurs, des chefs-lieux de mandement où la justice ne peut faire exécuter ses mandats d'arrêt, parce que les carabiniers sont trop éloignés et nullement au fait des résidences individuelles, des habitudes locales, des issues qui conduisent à l'étranger. Qu'arrive-t-il alors ? Que les coupables disparaissent avant que la force publique ait le temps d'arriver, de prendre ses renseignements et ses mesures autour des domiciles signalés.

Nous connaissons des mandats d'arrêt lancés depuis plusieurs mois par un tribunal, et dont les huit dixièmes n'ont pu être accomplis par le motif indiqué ! Or cette lacune dans les stations des carabiniers ne peut-elle par encourager le mal par l'espoir de l'impunité ? N'est-il pas dans l'intérêt de la justice et de la sécurité publique de la faire disparaître le plutôt possible ?

Un autre besoin généralement senti et très-urgent en Savoie, c'est celui d'une prison pénitentiaire, non-seulement pour les hommes, mais surtout pour les femmes et les jeunes détenus, dont la plupart seraient susceptibles de revenir promptement à résipiscence, s'ils étaient soumis à certains genres d'épreuve de travail et d'instruction convenables.

Aussi avons nous éprouvé une grande satisfaction en voyant sur le budget de 1852 la somme de 60,000 francs allouée pour la construction d'une prison centrale à Albertville. Mais le plan adopté est-il convenable et suffisant pour remplir le but désiré ? A-t-on songé à y ménager des compartiments spéciaux pour la catégorie des femmes et celle des condamnés qui ont moins de 18 ans ? La loi que nous discutons en atteindra un grand nombre de cet âge, parce que la démoralisation de la jeunesse est une plaie vive et croissant, qui deviendrait chronique et contagieuse si on ne lui opposait un prompt et énergique remède.

En effet il ne suffit pas que nos tribunaux condamnent de petits vauriens à des mois, à des années de réclusion. Que voulez vous qu'on en fasse dans nos prisons où rien n'a été prévu à leur égard ? Non-seulement il n'y a point en Savoie

de maison pénitentiaire quelconque, mais pas le moindre récidiviste particulier pour nos jeunes détenus ! Ils se trouvent donc livrés pêle mèle avec tous les autres prisonniers, parfois confondus avec des scélérats, des voleurs de profession, dont la souillure, comme la bave de l'hydrophobe, communique rapidement une contagion mortelle ! Et ces malheureux enfants, après avoir été à la charge de l'Etat pendant un temps plus ou moins long, rentrent dans la société constamment plus mauvais si ce n'est complètement gangrenés !

Nous savons qu'il existe près de Turin, depuis cinq ou six ans, une maison pénitentiaire pour les détenus au dessous de 18 ans. Mais on n'a jamais songé à y faire conduire ceux de la Savoie. D'ailleurs comment cette prison pourrait-elle suffire pour tous les jeunes détenus de nos Etats, puisque le nombre, d'après les registres des tribunaux, s'accroît partout d'une manière effrayante ? Au reste, cela est-il surprenant puisque en tous lieux depuis trois ou quatre ans la démagogie n'a cessé de travailler par tous les moyens possibles à pervertir la jeunesse, à tourner en ridicule les croyances religieuses, à saper tous les principes d'autorité, de justice, de moralité !

Quoi qu'il en soit, nous n'avons en Savoie que des établissements publics de refuge, de bienfaisance, fondés par la prévoyante et généreuse inspiration de quelques compatriotes, comme ceux des enfants trouvés, des vieillards, des aliénés, etc. ; ce dernier établissement, à cause de son irrégularité, de son étroitesse, de son insalubrité, éprouve depuis bien des années le besoin urgent d'un autre édifice, construit sur un plan spécial et dans une localité convenable. Eh bien ! quelque soient le zèle et les efforts de son Conseil administratif, celui-ci n'a pu atteindre encore un but aussi utile, faute de moyens suffisants et des subsides du Gouvernement !

C'est un fait certain que nous n'avons encore dans notre pays aucune prison pénitentiaire, ni pour les adultes, ni pour les femmes, ni pour les jeunes-gens. Et, quand nos tribunaux renvoient ces derniers des prisons communes où ils ont subi les peines imposées par la loi, ils sortent plus aguerris au mal et plus nuisibles qu'auparavant. C'est ainsi que des châtimens incomplets ou mal dirigés, c'est-à-dire privés d'une surveillance et d'un travail convenable, surtout d'un enseignement religieux et moral, deviennent non-seulement illusoires, mais encore funestes aux jeunes détenus qui achèvent de se pervertir en prison où ils apprennent jusqu'aux roueries, aux raffinements du crime qui plus tard les conduiront au bagne ou à l'échafaud...

Nous espérons donc qu'on mettra toute l'activité possible dans la construction de l'établissement pénitentiaire projeté au chef-lieu de la Haute-Savoie. Nous croyons que le choix de cette localité est très-favorable sous le rapport de la centralité et de la salubrité publiques. Mais ne serait-il pas nécessaire qu'on en modifiât le plan de manière qu'il y eut des compartiments séparés pour les femmes, surtout pour les détenus au-dessous de 18 ans ?

Sans doute, il serait plus convenable sous plusieurs rapports, qu'on pût construire en Savoie pour cette dernière catégorie de condamnés une maison pénitentiaire à part et dans laquelle se trouvassent réunis des ateliers de mécanique, des travaux agricoles, adaptés à leurs goûts et à leur âge, comme on en voit en Suisse et en France. S'il était permis au Gouvernement de répartir ses bienfaits dans toutes nos provinces, c'est au centre de celles du Génois, du Chablais, du Faucigny, c'est à Bonneville que se trouverait le mieux placée cette maison pénitentiaire, succursale ou complémentaire de celle d'Albertville. Mais si la détresse de nos

finances est dans ce moment un obstacle à la réalisation de ce dernier projet, il faut du moins qu'on complète autant que possible le premier établissement dont il s'agit.

Pour remplir un but aussi important, nous espérons qu'on adoptera le système pénitentiaire d'Auburn, déjà établi dans quelques villes du Piémont, comme Alexandrie, Saluce, Ivrée, etc., dans lequel la surveillance, le travail, les exercices religieux et instructifs se font en commun. Quoiqu'il n'y ait séparation absolue que pour la nuit, cependant un silence rigoureux, une surveillance attentive y préviennent toute contagion nuisible et n'y permettent d'émulation que pour le bien. Il est aujourd'hui reconnu que pour améliorer, socialiser la plupart des détenus, surtout les jennes-gens, il ne faut pas les isoler, les priver de toute société; il faut au contraire pour développer convenablement leurs facultés physiques et morales, que les travaux, les préceptes, soient diffusibles entre tous et stimulés par une émulation de bons procédés et même de récompenses pour ceux qui s'en montrent dignes par leur docilité et leur progrès. Dans le jeune âge c'est surtout par imitation qu'on se corrige, qu'on se modifie: on apprend plus par l'exemple que par les préceptes; c'est en voyant agir, écouter, travailler, obéir et se taire qu'on s'habitue à faire tout cela sans contrainte et sans efforts.

Voilà sur quelles bases et d'après quels principes doit être construite et achevée notre prison pénitentiaire d'Albertville. Il faut qu'on n'oublie pas surtout d'en activer les travaux et d'y réserver un emplacement séparé pour nos jeunes détenus. Cette dernière modification est d'autant plus indispensable qu'elle doit remplir une lacune généralement reconnue et déplorée. Il n'en résultera d'ailleurs qu'un faible surcroît de dépense dans la confection d'un établissement destiné à satisfaire aux besoins philanthropiques et de sûreté publique les plus urgents de notre pays.

PRESIDENTE. La Camera non essendo più in numero, si può rimandare la discussione a domani; intanto parmi che il signor Mellana potrebbe comunicare le sue osservazioni alla Commissione.

MELLANA. Io accetterò il consiglio del signor presidente. Se la Commissione si raduna, io le esporrò le mie idee; ma pregherei il signor presidente di porre all'ordine del giorno di domani anche la legge riguardante le riforme ed aspettative militari, perchè...

PRESIDENTE. Non so se sia stata distribuita la relazione.

MELLANA. Sì, è già distribuita.

MICHELINI. Si potrebbe anche porre all'ordine del giorno la legge sulla privativa postale.

MELLANA. Ciò è necessario, perchè, se a petto del suo buon volere, la Commissione non fosse domattina in grado di fare la sua relazione, si trovi almeno all'ordine del giorno qualche lavoro, onde non correre pericolo di perdere la seduta.

PROGETTO DI LEGGE PER STABILIRE UN TELEGRAFO ELETTRICO DA TORINO AL CONFINE LOMBARDO.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Domando la parola.

La Camera si sovrerà come non è gran tempo sorsero varii deputati a fare conoscere gli inconvenienti che giornalmente si verificavano per non avere ancora noi il nostro telegrafo congiunto con quelli esteri, mercè cui si possa corrispondere coi grandi centri di commercio e di industria, quali Parigi e Londra. Dissi in quell'occasione che vi sarebbe un modo abbastanza facile di procurarsi questa comunicazione, tenendo la via di Milano, come quella che presenta minori difficoltà, e che si presta ad essere eseguita in poco tempo.

Aggiungo ora che sarebbe tanto più facile il portare il telegrafo da Alessandria a Novara e quindi fino al ponte di Bufalora, inquanto che la maggior parte del materiale che abbiamo di riserva (materiale che bisogna sempre tenere disponibile quando si ha una linea telegrafica d'una certa estensione) sarebbe sufficiente a questo lavoro.

Siccome l'opera si potrebbe incominciare subito, e sarebbe di poca spesa, così io pregherei la Camera di voler esaminare d'urgenza il progetto che io le sottopongo a tale proposito, assicurandola che non passa giorno, senza che si leggano lagnanze sui giornali per la lentezza con cui si procede nella diffusione di queste comunicazioni telegrafiche.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1192.)

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione sul progetto di legge: Provvedimenti provvisori di pubblica sicurezza;

2° Discussione del progetto di legge sulle riforme ed aspettative degli ufficiali;

3° Discussione del progetto di legge sulla stampa.